

DXCII. SEDUTA

GIOVEDÌ 1° MARZO 1951

Presidenza del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO**

INDICE

<p>Disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza) (Seguito della discussione):</p> <p>MUSOLINO Pag. 23175</p> <p>MENGHI 23182</p> <p>TESSITORI 23184</p> <p>LEPORE 23189</p> <p>SCHIAVONE 23193</p> <p>Interpellanze (Annunzio) 23195</p> <p>Interrogazioni:</p> <p>(Rinvio dello svolgimento) 23175</p> <p>(Annunzio) 23197</p> <p>Mozione (Rinvio della discussione) 23175</p> <p>Relazione (Presentazione) 23175</p> <p>Sul processo verbale:</p> <p>PRESIDENTE 23174</p> <p>CONTI 23173</p> <p>LUSSU 23175</p>	<p>CONTI. Domando di parlare.</p> <p>PRESIDENTE. Ne ha facoltà.</p> <p>CONTI. Mi dispiacerebbe essere giudicato, almeno da qualche ingeneroso collega, un improprio, avendo preso la parola sul processo verbale di ieri l'altro, come faccio oggi. Credo, però, che sia necessario, certamente utile, che io faccia qualche osservazione di cui il Senato spero terrà conto.</p> <p>Nella seduta di ieri l'altro, pregai la Presidenza di invitare il Presidente del Consiglio a venire in Senato per rispondere a mie interrogazioni intorno all'oggetto, a mio avviso, assai importante e assai delicato della crisi.</p> <p>Riprendo la parola su questo tema, perchè credo che tutti i colleghi sentano che l'interpretazione esatta della nostra Costituzione e i precedenti che le nostre deliberazioni costituiranno, se rispondenti allo spirito e alla lettera della Costituzione e all'essenza del sistema costituzionale, dato alla nostra organizzazione politica, sono di grandissima importanza per l'avvenire. Infatti, per l'avvenire, noi non dobbiamo riprodurre i difetti, i vizi, i danni del vecchio parlamentarismo, facendo funzionare il Parlamento secondo le nuove regole, le quali garantiscano gli interessi del Paese in modo serio ed efficace al fine di evitare quello che accadeva nel vecchio Parlamento pre-fascista e quello che accade — ho avuto occasione di dirlo anche pochi giorni fa — in Francia, dove non sono stati adottati i rimedi adottati dalla nostra Costituzione.</p>
--	--

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale.

BORROMEO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Anche prima della Costituente e durante i suoi lavori, si è studiato molto intorno all'organizzazione del Potere legislativo e dell'esecutivo e sul congegno dei loro rapporti, perchè si voleva evitare il malanno e il danno fondamentale e gravissimo della instabilità dei governi. Oggi, per fortuna, il malanno è evitato, perchè una maggioranza notevole e sicura rappresenta la possibilità per il Governo di non interrompere l'opera che sta compiendo, buona o cattiva che sia (questa è valutazione politica che ora esula dal mio ragionamento).

Ieri, alla Camera, si è avuto un voto che ha preoccupato la stessa maggioranza, il Governo, e forse l'onorevole De Gasperi, che del Governo è il responsabile, come lo ha voluto la nostra Costituzione. Questo principio della responsabilità derivò dal rifiuto opposto ai proponenti del sistema di Repubblica presidenziale del modello americano.

La maggioranza, anzi, la quasi totalità della Commissione dei « 75 » ritenne che il modello americano sarebbe stato un grande errore in un Paese come il nostro, nel quale l'abuso del potere fino alla dittatura è fenomeno sempre possibile, anzi quasi naturale. Però si disse: un responsabile il quale abbia la guida del Potere esecutivo ci vuole: questo sarà il Ministro Presidente del Consiglio.

Ieri, dunque, il Presidente del Consiglio si è preoccupato del voto che è stato dato dalla Camera. Si tratta di pochi voti di differenza in più o in meno. Si è subito domandato: voto tecnico o voto politico? Per fortuna i Ministri hanno detto: voto tecnico e quindi, non luogo a dimissioni. Esse, a mio avviso, sarebbero state proprio fuori posto ed in modo assoluto e illegittime. Se si tratta di voto tecnico, come è, l'onorevole De Gasperi non può assolutamente pensare, neanche lontanamente, di derivare da questa espressione di voto della Camera dei deputati, una situazione anormale, cioè, come suol dirsi, una crisi. Voto tecnico significa invece obbligo per il Presidente del Consiglio di provvedere a osservare la Costituzione. Il voto si riferisce agli errori attribuiti e rimproverati ad un Ministro. Non faccio questione di persone in questo momento. Lo stesso Presidente del Consiglio, deve sostituire quel Ministro, perchè i Ministri sono co-

stituzionalmente a lui subordinati. Della sostituzione egli darà comunicazione al Parlamento. Questa è l'unica conseguenza del voto di ieri, della Camera dei deputati.

Ho affermato che da questo voto tecnico non avrebbe dovuto derivarsi una crisi politica. Così è, perchè per il nostro sistema costituzionale non si può ammettere che il Governo giudichi se debba andarsene o no. È il Parlamento che deve confermare o revocare la fiducia in un Gabinetto. Il Governo, naturalmente, è libero di dimettersi non potendo il Parlamento legarlo al suo posto, ma esso non può sconfinare dai limiti segnati da un voto.

Il Parlamento giudica: il Presidente del Consiglio agisce in conformità del voto. Ma il Parlamento può licenziare un Governo. Non può farlo mai di sorpresa e senza adeguato esame. Può farlo attraverso l'istituto della mozione di sfiducia che viene proposta, come stabilisce la Costituzione, con determinate garanzie. Il nostro Presidente della Commissione dei « 75 », il qui presente senatore Ruini, ha lavorato intorno alla formazione di questo organismo, specialmente con i costituenti della 2ª Commissione, soprattutto per stabilire l'impossibilità, o almeno difficoltà, di creare nel nostro Paese il terremoto delle crisi ricorrenti.

L'onorevole De Gasperi non può fare altro, in questo momento, che rimettersi, con tranquillità, al voto della Camera e provvedere, secondo gli interessi del Paese, sostituendo il Ministro, indirettamente o direttamente, colpito da quel voto, e nulla più.

Quanto possa essere ancora detto, intorno a questi principi costituzionali, mi riservo di esporlo quando l'onorevole De Gasperi risponderà ad una interrogazione che io gli ho rivolto, su questo oggetto.

PRESIDENTE. Senatore Conti, non c'è nessuno in questa Assemblea che non intenda la delicatezza e l'importanza del problema che lei pone. Non vi è altresì alcun dubbio che il Parlamento abbia la competenza, l'autorità e il diritto di interpretare la norma costituzionale nel suo spirito e nella sua lettera.

Ma la Presidenza non può fare altro che attendere che la questione sia portata in sede opportuna perchè, ove occorra, il Senato possa esprimere la sua opinione. In questo momento

non posso aprire una discussione su questo oggetto, che non è all'ordine del giorno.

LUSSU. Signor Presidente, chiedo la parola. Io non concordo con la tesi del senatore Conti che è indirettamente di appoggio al Governo.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Lussu, ma parlerà a suo tempo; come ho detto, non posso aprire la discussione.

Se non si fanno altre osservazioni il processo verbale si intende approvato.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Fantoni, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Pescate, in provincia di Como » (1017), d'iniziativa dei deputati Ferrario e Basso ».

Rinvio dello svolgimento di una interrogazione e della discussione di una mozione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Zanardi al Ministro dell'interno sul commercio degli antibiotici (1562) e di una mozione dei senatori Pastore, Boccassi, Farina, Terracini, Menotti, Palermo, Rolfi, Jannelli e Cappellini, riguardante lo stesso argomento (42). Poichè vi è accordo tra l'interrogante, i firmatari della mozione ed il Governo nel chiedere il rinvio della discussione, propongo che l'interrogazione e la mozione all'ordine del giorno siano rinviate ad altra seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le fun-

zioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato ».

È iscritto a parlare il senatore Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Onorevoli senatori, a conclusione della discussione del bilancio della Giustizia del giugno dell'anno scorso, in sede di dichiarazione di voto, io ebbi a dire, tra l'altro, che era un fatto acquisito alla storia parlamentare che da quando l'Italia è stata costituita a Nazione il bilancio della Giustizia è stato ed è tuttavia quello dell'ultimo dicastero per le sue continue e mai sanate deficienze, nonostante che la maggioranza di tutte le maggioranze, di tutte le legislature sia stata e sia tuttora costituita da avvocati, i quali per loro esperienza quotidiana professionale conoscevano e ancora oggi conoscono personalmente tutte le angustie e tutte le deficienze in cui si dibatte l'amministrazione della Giustizia. E pare infatti impossibile pensare come mai legislatori, giuristi insigni che sedettero in questa Aula e nell'altro ramo del Parlamento, circondati dalla più alta stima nazionale, non avessero avvertito questo rimprovero che saliva dalle masse popolari e dalla categoria dei magistrati che silenziosamente operavano, e che sommessamente chiedevano maggiore considerazione per il loro alto ufficio. Tutti i legislatori del tempo, partecipi loro stessi delle giuste rivendicazioni, sia nei congressi, sia sulla stampa, dimenticavano tutto, quando oltrepassavano la soglia di quest'Aula, o, se si ricordavano quanto promettevano o avevano promesso, concludevano le discussioni dei bilanci della Giustizia con il consueto applauso alle dichiarazioni del Ministro, il quale ritornava l'anno seguente con un nulla di fatto, per sentire le critiche o le raccomandazioni o gli ordini del giorno accettati come raccomandazione, e per finire sempre con l'applauso. È quello che anche a noi stessi è accaduto di constatare in questo scorcio della presente legislatura.

Ma la 2^a Commissione volle por fine a questa specie di andirivieni parlamentare che — confessiamolo colleghi avvocati — si esercitava davanti al Paese con nostro disdoro; e con un

ordine del giorno presentato da essa al Senato, a conclusione di una relazione in cui era consacrata l'unanimità di tutte le correnti politiche, si invitò il Governo a prendere l'iniziativa di attuare, nell'attesa della riforma dell'ordinamento giudiziario, ciò che era la volontà del Paese e del Parlamento e ciò che era sancito dalla Costituzione repubblicana; e cioè, come è detto nella relazione della Commissione, lo sganciamento organico della Magistratura, quale ordine autonomo dello Stato, dagli organismi della pubblica amministrazione, mediante retribuzioni corrispondenti alla dignità della funzione, e per effettuare un aumento dei quadri in modo da provvedere ai bisogni della popolazione accresciuta ed alle esigenze attuali dei servizi giudiziari.

Finalmente abbiamo davanti questo disegno di legge che il Ministro ha presentato in esecuzione molto parziale dell'unanime volontà espressa dal Senato. Diamo atto soltanto di questo al ministro Piccioni.

Io mi auguro che l'altro disegno di legge riguardante l'aumento dei magistrati, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, venga discusso immediatamente dopo, data la connessione di materia e la sua non minore importanza, e pertanto prego il Presidente della nostra Commissione di riunirci in tempo per portare a termine l'esame del disegno di legge suddetto entro la prima decade di marzo, in modo che per il mese di marzo e prima delle vacanze pasquali il Senato possa aver completato la discussione e l'approvazione, dando così all'altro ramo del Parlamento la possibilità di completare da parte sua l'esame di possibili emendamenti e mandare in vigore contemporaneamente i due disegni di legge così intimamente connessi.

Premesso ciò entro nel merito della presente discussione.

Giustamente il relatore collega Bo, concludendo la sua relazione, scrisse che: « Al disopra di ogni divergenza politica i membri della Commissione di giustizia sono stati all'unisono nel ritenere che nessuno sforzo potesse essere giudicato soverchio per cercare di rendere questo strumento adatto al suo scopo, che è sacrosanto perchè tocca i principi di giustizia e quindi le basi del vivere civile ».

Ma purtroppo, dobbiamo francamente dirlo, non sempre la Commissione si trovò d'accordo in taluni punti che noi ci siamo riservati di discutere nell'Aula, perchè controversi in sede di Commissione, e sui quali richiamiamo l'attenzione del Senato per un esame sereno, spassionato e scevro da qualsiasi preoccupazione di parte, nell'intento di raggiungere lo scopo che è, come dice il relatore, sacrosanto perchè tocca i principi della giustizia.

Il primo rilievo è all'articolo 7, dove tratta dell'ammissione in Magistratura e promozioni, laddove dice che, per essere ammessi al concorso per uditore giudiziario, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza da almeno due anni e con votazione non inferiore a 9/10 — dice il testo governativo — e a 90/110 — per l'emendamento approvato da una maggioranza, relativissima, della Commissione. Dico relativissima perchè la differenza è stata di un solo voto, differenza che non vi sarebbe stata quel giorno se io non fossi stato obbligato ad essere assente in quell'ora per svolgere un mio intervento sul disegno di legge per il riordinamento della Corte d'assise. Con me qui nell'Aula trovavansi pure il relatore ed altri colleghi della stessa 2ª Commissione che avrebbero spostato con i loro voti l'esito della votazione.

Ora nel merito debbo dire che la Commissione era stata unanime, in una seduta in cui il relatore in via gerarchica chiese il parere dei membri della Commissione stessa, sul concetto limite dell'ammissione ai concorsi, dietro una mia proposta sostenuta anche dal collega Picchiotti ed accettata dal rappresentante del Governo.

Sostenevo io in quella occasione che era esperienza comune che non è il 110 che fa il valente magistrato o il valente professionista, bensì l'intelligenza, l'esperienza della vita e la preparazione, attraverso lo studio molto spesso autodidatta, che gli esami nei concorsi rivelano o danno modo di rivelare il futuro buon magistrato o nell'esercizio professionale il futuro bravo professionista. Io credo che sia anche vostra esperienza, onorevoli colleghi, che i migliori professionisti sono spesso quelli che agli esa-

mi di laurea hanno riportato appena il 66/110, mentre diversi professionisti che hanno riportato il 110 con lode non si sono affermati nella vita perchè, se valenti nel campo degli studi, lo erano meno nel campo dell'intelligenza e dell'esperienza della vita.

Ora, perchè escludere dai concorsi giovani che per preparazione conseguita attraverso propri personali studi, per acume scientifico o giuridico, per natia intelligenza, per esperienza di vita vissuta in una realtà sociale, che sovente è la migliore maestra del sapere, possono riuscire valentissimi magistrati?

Eppoi vi è la differenza fra università. Infatti per severità d'insegnamento e per possibilità di cultura il 90/110 riportato in una università ha un valore inferiore, dal punto di vista scientifico e culturale, dell'80/110 di un'altra università.

Ricordate voi ad esempio il corpo accademico della facoltà di giurisprudenza dell'università di Roma, dove accanto al nostro maestro onorevole Orlando eccellevano i migliori giuristi d'Italia? Il 110 o 90/110 di quel tempo aveva un valore diverso dal 110 o il 90/110 dell'università di Camerino. Ora io mi domando: è giusto che il laureato di Roma putacaso con 80/110 sia escluso e venga invece ammesso il laureato di Camerino che riporta 90/110? Penso che nessuno di voi, onorevoli colleghi, approverà una tale disposizione che cozza col senso pratico che abbiamo della vita e con l'esperienza quotidiana di ciascuno di noi. D'altra parte è necessario ed anche giusto riconoscere al giovane che ha conseguito una laurea con ottima votazione il merito di avere studiato ed il diritto ad un premio rispetto ai suoi colleghi, allo scopo di tenere alto il prestigio degli studi universitari e l'autorità dei professori. Questo doppio scopo si può conseguire col dare dei punti di merito da stabilirsi in sede regolamentare ai concorrenti, i quali abbiano riportato il massimo dei voti e fino ai 9/10 agli esami di laurea rispetto agli altri concorrenti con votazioni minori. In tal senso presenteremo un emendamento soppressivo all'articolo 7 che raccomandiamo alla vostra approvazione.

Altrettanto dicasi per il termine dei due anni, su cui vi ha parlato l'onorevole Romano, alle cui osservazioni mi associo, per cui il nostro emendamento è soppressivo di questa parte.

Un altro dissenso tra noi e la maggioranza si è manifestato sul trattamento economico dei magistrati e sul trattamento di quiescenza.

Una modifica sostanziale al progetto è stata apportata dalla Commissione all'articolo 9 con l'articolo sostitutivo, laddove tratta dell'abolizione del ruolo dei primi pretori. Noi approviamo senz'altro il testo della Commissione. Dobbiamo osservare però che è necessario conservare l'articolo 10 soppresso dalla Commissione, modificato in modo che i 90 posti dei primi pretori vadano ad aggiungersi al ruolo dei consiglieri di Corte d'appello, in modo che i 90 posti preannunciati dal disegno di legge riguardante l'aumento dei magistrati di Corte d'appello non siano assorbiti dal passaggio di ruolo dei primi pretori, come dispone il secondo comma dell'articolo 9, la cui conseguenza sarebbe che nessun aumento si avrebbe nell'insieme dei magistrati, mentre toglieremmo ad altri 90 magistrati la possibilità di concorrere a questo ruolo. Noi abbiamo approvato la legge sulla Corte d'assise che richiede il doppio grado di giurisdizione e quindi nuovi magistrati saranno necessari; è per questo che noi chiediamo che 90 posti siano conservati. Ciò risponde alle esigenze che certamente si presenteranno dopo l'approvazione del disegno di legge sulle Corti d'assise. In tal senso ho presentato un emendamento che cambia il disposto dell'articolo 9, primo comma, con l'aggiunta del disposto dell'articolo 10 del testo governativo opportunamente modificato e adeguato al testo dell'articolo precedente.

L'onorevole Zoli ieri sera, in un suo intervento che credo di definire massiccio per la forza delle sue argomentazioni, corredate da cifre, ha fatto una certa impressione in tutto il Senato. Egli espresse il suo radicale dissenso con la Commissione dal punto di vista finanziario. Dopo aver liricamente parlato dello spirito di sacrificio, di abnegazione dei magistrati, elevando al cielo le loro virtù, li attaccò con franchezza sullo spirito di lotta che egli, scandalizzato, definisce sindacale. Pertanto il prestigio della Magistratura, secondo Zoli, è in ribasso. Essi — dice Zoli — hanno tradotto in termini economici una questione di dignità, anzi si sono serviti di questa dignità per ottenere delle rivendicazioni materiali.

ZOLI. Io non ho detto così.

MUSOLINO. Il resoconto sommario dice proprio: « Essi hanno tradotto in termini economici una questione di dignità, anzi si sono serviti di questa dignità per ottenere delle rivendicazioni finanziarie ».

ZOLI. Non è molto preciso. Le farò vedere lo stenografico che dice una cosa più sensata.

MUSOLINO. Io mi sono basato sul resoconto sommario, ma in fondo lei non si distanziava da questi concetti.

L'onorevole Zoli deve avere, me lo consenta il collega, la mentalità del ricco epulone, anche se non ha le sostanze, perchè dimostra di non tener conto della realtà. Egli dimentica due cose che non avrebbero dovuto sfuggirgli, perchè ricco di esperienza e dotato di fine intelligenza, e cioè che i magistrati attesero 90 anni, lavorando silenziosamente, prima di essere presi in considerazione, come lo sono in modo molto limitato oggi, senza che nessuno dei colleghi avvocati deputati e senatori si ricordasse mai delle loro disagiate condizioni economiche, quando si innalzavano, nella discussione dei bilanci della Giustizia di tutte le legislature, inni allo spirito di sacrificio, di abnegazione, ed alla austera dignità dei magistrati che sapevano morire di fame in silenzio e non si macchiavano di sindacalismo per chiedere ciò che è loro diritto di vita.

L'Italia monarchica si preoccupava, come giustamente osservò il collega onorevole Conti, della lista civile e degli appannaggi della dinastia regnante e della casta militare che la circondava, anzichè del bilancio della Giustizia e dei magistrati. È stata l'Italia repubblicana che ha considerato il problema nella sua vera entità e permettetemi, onorevoli colleghi, è stato il compagno Togliatti che, Ministro di grazia e giustizia, ha dato una prova di come i comunisti, e con noi i socialisti, sanno fare sul serio per questa categoria che l'onorevole Zoli sa soltanto innalzare a parole, ma non con fatti.

In secondo luogo l'onorevole Zoli dimentica una massima latina tanto comune: *primum vivere deinde philosophari*. È un diritto del Paese, egli dice, l'indipendenza della Magistratura, ma la vera indipendenza i magistrati la trovano nella loro coscienza. Ma questo Paese non si ricordò mai del suo dovere verso questi

cittadini che in silenzio amministravano la funzione più delicata o almeno, per essere giusti, non se ne ricordavano coloro che per il mandato ricevuto dal Paese se ne dimenticavano, pure essendo testimoni delle sofferenze e benemerienze di questa categoria. L'indipendenza economica, la libertà dal bisogno è la premessa necessaria per conseguire quella indipendenza che è un diritto del Paese.

Ecco perchè il discorso del collega Zoli rimane campato per aria e non ha alcun fondamento nella realtà quotidiana.

Ed ora vengo alle cifre esposteci dal collega Zoli per dimostrare che i tanto decantati miglioramenti, sanciti dalle tabelle annesse al presente disegno di legge, sono già scontati e non rappresentano per nulla la chiusura definitiva di un problema.

L'onorevole Zoli ci ha fatto un confronto tra gli emolumenti percepiti dai magistrati nel 1914, quelli percepiti nel 1932 e quelli che verranno a percepire col nuovo trattamento. Esaminiamoli: Presidente di Cassazione nel 1914 lire 15.000, nel 1932 lire 65.000, lire 2 milioni e 954 mila con la presente tabella, cioè 197 volte aumentati rispetto al 1914. Dai dati economici risulta che il coefficiente di svalutazione della lire in rapporto al costo della vita è di 210 volte e cioè 13 volte di più, preso come base quello stipendio che, per comune ammissione, era ritenuto inadeguato alla vita.

Uditore nel 1914 lire 165 mensili, e lire 869 mila annue con l'attuale tabella approvata anche dalla Commissione, cioè 430 volte lo stipendio del 1914. Qui potremmo vedere un salto impressionante da 210 a 430 volte. Senonchè dividendo lire 869.000 per 12 abbiamo lire 72.410 mensili. Domando a voi, onorevoli colleghi, se un uditore viene trasferito a Milano, a Torino, a Palermo, quanto gli occorrerà per vivere con dignità, per studiare e comprare ciò che gli occorre per migliorare, com'è nell'interesse del Paese? Quanto spendiamo noi, onorevoli colleghi, per vivere nelle nostre città?

Ho voluto prendere i due estremi per brevità di esegesi e per dimostrare che le tabelle annesse, tanto esaltate dall'onorevole Zoli, non sono tali che possano soddisfare le esigenze della Magistratura, alla quale vogliamo garantire un minimo di benessere e di indipendenza economica. Le tabelle, quindi, così come sono

state approvate dalla Commissione, hanno trovato, in seno a questa, la nostra opposizione. Noi insistiamo ancora sulla nostra proposta, fatta in Commissione, del resto avanzata dalla Magistratura e che noi consideriamo equa ed accoglibile da parte nostra, e cioè aumentare del 10 per cento gli stipendi segnati nella tabella annessa: aumento che rimane sempre al di sotto, e di non poco, del parametro del 1938. E ciò per due motivi abbastanza fondati. Primo: lo stipendio è cumulativo di tutte le indennità finora corrisposte, ivi compresa la tredicesima mensilità, in base all'ultimo comma dell'articolo 11. La indennità di famiglia di lire 2.000 lorde per ogni persona a carico, stabilita con l'emendamento della Commissione al secondo comma dello stesso articolo, non modifica sostanzialmente il trattamento economico corrispondente alle esigenze.

Secondo: la svalutazione della moneta, rispetto al 1938, ha ridotto la capacità di acquisto in misura superiore a quella considerata nel calcolo per la fissazione dello stipendio; considerazione dettata da criteri politici e non da criteri economici. Se poi si consideri che da recenti dati statistici di svalutazione della moneta questa ha perduto, in seguito al rialzo dei prezzi di questi ultimi mesi il 21,9 del suo valore, e questo tende ancora ad un peggioramento continuo per cui i miglioramenti apportati dal collega Zoli con i suoi emendamenti accettati in sede di Commissione, sono già in grandissima parte scontati, si vedrà che la nostra proposta non solo è fondata, ma è dettata dalla necessità di prevedere quello che sarà da qui a pochi mesi, quando il presente disegno di legge diventerà legge dello Stato.

Il Sottosegretario, onorevole Gava, in nome del Governo avanzò le solite obiezioni: le casse dello Stato, secondo lui, non sono in condizioni di sopportare un simile aumento, nè sono consigliabili dal punto di vista politico maggiori aumenti al fine di evitare giustificate pretese da parte degli altri funzionari dello Stato, i quali non vedono di buon occhio lo sganciamento economico della Magistratura dalla burocrazia statale.

Noi osserviamo che se il Governo per la politica attuale governativa vuole sottoporre il popolo italiano ad un investimento improduttivo massiccio di ben 250 miliardi per il riar-

mo, e a breve scadenza, è semplicemente contraddittorio parlare di impossibilità per 5 o 6 miliardi uniti ad altri preventivi di spesa, i quali non sono mai talmente onerosi per la economia dello Stato, quanto sono rovinosi e massicci quelli per le spese di guerra.

L'uomo della strada non riuscirà mai a comprendere come mai il Governo non riesca a trovare una mezza dozzina di miliardi per far vivere meglio i magistrati quando ne trova diverse centinaia per fabbricare strumenti di distruzione e di morte a servizio degli interessi stranieri. Ogni miliardo, onorevoli colleghi, sottratto alla guerra è un servizio alla pace e all'Italia.

La politica che voi della maggioranza avete accettata fino ad oggi vi porta a situazioni contraddittorie e rovinose per il Paese. Voi sapete che il popolo non vuole il riarmo, voi avete coscienza del danno che viene alla nostra disestata economia nazionale da simili spese improduttive e avete coscienza anche delle condizioni in cui si trova il bilancio della Giustizia, alle quali occorre ovviare senz'altro. Se voi con la vostra politica di riarmo non minacciate la stabilità della lira, forse non vi sarebbero le nostre preoccupazioni. Ma, purtroppo, non è così. Il 10 per cento di aumento che noi chiediamo sta per essere scontato dalla svalutazione in atto e al momento della esecuzione della legge i magistrati saranno costretti di nuovo a chiedere l'adeguamento.

In quanto agli altri funzionari dello Stato che reclameranno contro lo sganciamento della Magistratura, osserviamo che, mentre questo disegno di legge discende dall'applicazione delle norme costituzionali e dalla necessità di sistemare i magistrati nell'interesse generale, il loro malcontento è controproducente per le loro aspirazioni. Il Governo non può subordinare una necessità generale ad un fine particolare. La situazione dei funzionari dello Stato deve essere anche essa presa in esame se la svalutazione della lira e le condizioni di mercato lo richiedano.

È un errore di valutazione legare l'una questione all'altra quando esse non hanno alcun nesso per principio costituzionale.

L'ultimo comma dell'articolo 11, aggiunto dalla Commissione, sopprime ogni altro compenso a favore dei magistrati, i quali, se fuori

ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo da chiunque dovuto e qualunque siano la denominazione e il modo di esazione o di recupero.

Ci sa dire il Ministro del tesoro quante sono le economie che si realizzeranno con tale divieto? Chi ha esperienza di amministrazione sa per quanti cunicoli fluisce il denaro dello Stato e quanti abusi si sono commessi in passato sotto il titolo di compensi, di missioni, di incarichi, ecc. Questo comma altamente moralizzatore e che noi sottoscriviamo a piene mani consente allo Stato di accogliere la nostra proposta.

L'articolo 12 si occupa del trattamento di quiescenza. Gli stipendi stabiliti sono computabili in ragione del 50 per cento secondo il progetto governativo, in ragione del 60 per cento secondo l'emendamento apportato dalla Commissione, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e soppressa la concessione degli assegni di caro-viveri e la indennità di caro-pane.

La Commissione non accettò la richiesta dei magistrati che portava al 70 per cento la computazione degli stipendi.

Noi abbiamo osservato in quella sede che, per effetto della reversibilità di pensione alla vedova e agli orfani, il 50 per cento voluto dal Governo peggiorava la condizione rispetto al passato, che il 60 per cento voluto dalla Commissione non peggiorava ma nemmeno migliorava la condizione degli orfani e che soltanto col 70 per cento il miglioramento si verificava. Era logico ed umano pensare a migliorare le condizioni degli orfani in caso di morte del magistrato, poichè è in un certo senso contraddittorio non pensare agli orfani minorenni quando ci si è preoccupati del padre. Presenteremo quindi un emendamento sostitutivo in proposito.

Ci è parso giusto sostenere le ragioni accettate dalla Commissione e contenute nell'articolo 14 in merito al trattamento economico dei consiglieri di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato; i primi perchè magistrati anch'essi, questi ultimi in obbedienza a precedenti disposizioni legislative che hanno

costantemente equiparato questa categoria di funzionari ai magistrati.

Qui ancora una volta debbo esprimere, a nome del mio Gruppo, il dissenso, dirò anch'io radicale, con quanto ha detto ieri sera l'onorevole Zoli. Noi siamo contrari alla distinzione tra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e i magistrati dell'ordine giudiziario, per i seguenti motivi: 1), perchè essi sono ritenuti dalla legge magistrati poichè compiono funzioni giurisdizionali quando è necessario, sia pure più limitatamente. Se la legge li ritiene tali, non vediamo perchè noi dovremmo trattare questi in modo diverso dagli altri. Le responsabilità che l'onorevole Zoli stesso definisce altissime, in quanto essi compiono una funzione di controllo sullo Stato preventiva e consultiva, bastano per se stesse a giustificare la fondatezza di quanto noi affermiamo. È vero che la carriera è più rapida per i consiglieri di Stato, ma è anche vero che i posti per il concorso sono limitatissimi e che per superare gli esami occorre una preparazione non comune. Mi si dice che i posti al concorso prossimo non sono più di tre, ma anche essendo qualcuno in più, il pericolo di evasioni dalla Magistratura è così irrilevante da non tenerne conto. Anzi è bene che valenti magistrati vadano ad arricchire il Consiglio di Stato della loro alta sapienza giuridica per le funzioni di altissima responsabilità riconosciute dallo stesso collega Zoli.

Ma la rapidità di carriera, se è vera per i consiglieri di Stato, non sussiste per i referendari della Corte dei conti ed i vice-referendari. Infatti, mentre per gli uditori occorre per i concorsi la laurea, per i vice-referendari invece occorre che essi provengano da funzionari di altre amministrazioni, e di grado VIII. Ora, non meno di dieci anni di regola occorrono per giungere a tale grado, ragione per cui il vice referendario, e tanto più il referendario, raggiungeranno dopo ben sedici anni almeno lo stesso grado che raggiungono gli uditori a consiglieri di Corte d'appello, venuti dalla laurea e non da altre amministrazioni, e quindi da nessun altro tirocinio come i vice referendari.

ZOLI. Ma non sono magistrati.

MUSOLINO. Sono magistrati, svolgono funzioni giurisdizionali. Io parlo della rapidità di

carriera, rapidità che vi è per i consiglieri di Stato, non per i referendari per la ragione che...

PRESIDENTE. Onorevole Musolino, raccoglie le idee e non le interruzioni.

MUSOLINO. Una prova della necessità di migliorare la carriera dei vice-referendari è data dalla scarsità dei concorrenti nei concorsi testè banditi dallo Stato. Recentemente su un concorso per 60 posti solo 70 si sono presentati di cui solo 30 sono stati ammessi, rimanendo così la Corte dei conti sprovvista di funzionari, in questo momento tanto necessari per le definizioni delle controversie delle pensioni di guerra che noi, onorevoli colleghi, abbiamo testè sollecitate dato l'enorme ritardo.

Vuole forse l'onorevole Zoli che la Corte dei conti chiuda i battenti e finisca così quella funzione importantissima da lui riconosciuta? Non ritenete voi, colleghi, una contraddizione ed un pericolo, se doveste accogliere le osservazioni di Zoli per gli organi massimi di controllo, ed una patente ingiustizia?

Abbiamo sostenuto l'estensione del trattamento economico ai vice referendari in considerazione delle loro funzioni giurisdizionali, in qualità di supplenti dei referendari, funzioni che molto spesso compiono nelle sedi regionali, dove, per ragioni di organico, non vi sono i referendari, sicchè la funzione giurisdizionale è compiuta permanentemente dai vice referendari.

Decorrenza degli assegni. Anche su questo argomento l'onorevole Zoli ci trova oppositori ad oltranza per un elementare senso di giustizia, quel senso di giustizia a cui egli fa sovente appello, ma che in questo caso non gli riconosciamo in alcun modo.

Voi, onorevoli colleghi, sapete che il progetto di legge è stato presentato anteriormente al presente esercizio finanziario. È prassi contabile che il Ministro del tesoro tien conto, nelle previsioni dell'anno nuovo, della spesa occorrente all'attuazione del disegno di legge di iniziativa governativa, sicchè l'importo è considerato nel bilancio generale del Ministero del tesoro che il Parlamento ha già approvato e quindi è divenuto legge. Gli arretrati dal 1° luglio 1950 sono esecuzione di questa legge che ha preventivato la spesa. Se la Commissione non ha tenuto conto del parere della 5ª Commissione finanze e tesoro, è stato appunto

perchè questa Commissione negava ciò che non doveva negare. Lo strano che il collega Zoli rileva nella decisione della Commissione è da ricercarsi piuttosto nel parere contrario della sua Commissione, che non ha tenuto conto della spesa *de jure* preventivata. Se vi sono stati ritardi nella discussione del disegno di legge per cui ancora in marzo il Parlamento non ha definito come legge il progetto in parola, non si può farne colpa ai magistrati. Il Senato, poi, nel giugno 1950 ha approvato l'ordine del giorno della 2ª Commissione all'unanimità per il trattamento economico e giuridico dei magistrati ed il Ministro presentò in termini di tempo anteriori al luglio 1950 quanto il Senato aveva deliberato. È ingiustificato quindi l'emendamento Zoli di soppressione ed in via subordinata, dell'articolo 17, che noi abbiamo approvato dopo ampio ed esauriente dibattito.

PRESIDENTE. Onorevole Musolino, la prego di concludere il suo discorso.

MUSOLINO. Sono alla fine. E vengo all'articolo 18. In questo finalmente siamo con l'onorevole Zoli: noi non approviamo il contenuto di quella norma perchè crea una sperequazione tra i magistrati promossi nel 1935 e i magistrati promossi nel 1938. Quindi non possiamo approvare ciò che è sperequativo tra magistrati e magistrati. In questo sono d'accordo tanto con l'onorevole Zoli quanto con gli onorevoli senatori che mi hanno preceduto e che hanno disapprovato questo articolo.

Onorevoli colleghi, il Gruppo comunista vede in questo disegno di legge un tentativo di eludere le disposizioni della Costituzione nella loro base fondamentale. E se si afferma che, soddisfacendo dal punto di vista economico i magistrati, questi non reclameranno più l'autonomia, reclamata in congressi e sulla stampa, e si dà loro un tozzo di pane come si fa per il cane che abbaia per renderlo innocuo, il Governo si sbaglia, se questa è la sua segreta intenzione. La Magistratura non si fermerà a questa sola rivendicazione. Noi difendiamo l'indipendenza della Magistratura perchè questa costituisce la garanzia della democrazia e la difesa delle libertà dei cittadini, perchè la Costituzione repubblicana la proclama come principio di vita politica del popolo italiano, il quale conosce per dura esperienza cosa vuol dire interferenza del Potere esecutivo sul Potere giudi-

ziario. Laddove non esiste indipendenza della Magistratura, non esistono democrazia vera e libertà di stampa. L'onorevole ministro Piccioni, a conclusione del dibattito sul bilancio nel giugno 1950, ha accolto non senza riserve l'ordine del giorno della 2^a Commissione approvato dal Senato, riserve del resto espresse dal Sottosegretario onorevole Tosato al Congresso dei magistrati a Napoli, che incontrarono, e giustamente, l'opposizione vivace dei magistrati.

Il Potere giudiziario ripete la sua autorità solo dalla sovranità popolare che si esprime nelle elezioni politiche. Esso è il terzo aspetto della funzione dello Stato nei suoi rapporti coi cittadini e come tale non può subire interferenze d'altro potere. Ma il Potere giudiziario non può costituire una casta chiusa, avulsa dalla sovranità popolare ed in tal senso noi diciamo ai magistrati che quando emettono sentenze in nome del popolo, essi non possono non tener presente, nell'interpretazione della legge, quale sia la volontà popolare sancita nei principi della Carta costituzionale, fonte di ogni norma giuridica. La Magistratura deve epurare se stessa di quegli elementi che, legati al passato regime, sono in contrasto con la volontà sovrana del popolo espressasi il 2 giugno 1946 e nelle elezioni del 18 aprile, in cui su 26 milioni di votanti ben 25 milioni hanno votato per i partiti antifascisti e democratici.

Abbiamo dovuto fare questo rilievo non inopportuno oggi, perchè assistiamo ancora a sentenze di magistrati che hanno rimesso in onore sentenze del Tribunale speciale fascista seppellito dalla volontà popolare. Quel magistrato si è posto fuori dalla sovranità del popolo, anzi si è sovrapposto a questa e per tale semplice fatto, secondo me, dovrebbe essere radiato dal ruolo dei magistrati. Questo è il compito del Consiglio superiore della magistratura che ancora l'onorevole Ministro non ha piacere di vedere costituito e, in disobbedienza all'ordine del giorno del Senato, ha impedito che il Senato avesse l'apposito disegno di legge. Pertanto non posso condividere le parole espresse dall'onorevole Romano e dall'onorevole relatore secondo cui la presentazione del disegno di legge in esame fa onore al ministro Piccioni.

Con questi chiarimenti e con la riserva di presentare al momento opportuno i suoi emendamenti, il Gruppo comunista dichiara di essere favorevole al disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Onorevoli colleghi, già nella mia partecipazioné alla discussione del bilancio della Giustizia il 15 giugno 1950, parlando del nuovo ordinamento giudiziario che i magistrati e il ceto forense attendevano da lungo tempo, accennai ai punti essenziali della riforma e cioè: 1) costituzione del Consiglio superiore su basi elettive (articolo 104 della Costituzione); attribuzioni delle competenze del Consiglio superiore, al quale spetta tutto quanto concerne la carriera, la disciplina e le guarentigie dei magistrati (articolo 105 della Costituzione); 2) rapporti tra il Consiglio superiore ed il Ministro guardasigilli, come rappresentante del Potere esecutivo e responsabile politico dinanzi al Parlamento dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia (articolo 110 della Costituzione), con facoltà di controllo ispettivo e di promuovere azioni disciplinari (articolo 107 della Costituzione); 3) costituzione del Pubblico Ministero in ufficio unitario, con a capo il Procuratore generale della Corte di Cassazione, restante nell'ambito dell'ordine giudiziario, ma con compiti di collegamento con il Guardasigilli come esponente del Potere esecutivo; 4) distinzione dei magistrati secondo le funzioni, con abolizione di gradi (articolo 107 della Costituzione) e con distacco della Magistratura dall'intero apparato burocratico dello Stato; 5) nuovo trattamento economico come completamento dell'indipendenza della Magistratura in conformità del voto della Costituente in data 28 gennaio 1947.

Oggi dobbiamo occuparci in questo progetto di legge proprio dei punti 4 e 5 e cioè della distinzione dei magistrati secondo le funzioni, con abolizione di gradi (articolo 107 della Costituzione) e con distacco della Magistratura dall'intero apparato burocratico dello Stato e del nuovo trattamento economico come completamento dell'indipendenza della Magistratura in conformità del voto della Costituente in data 28 gennaio 1947.

Noi sappiamo quanti contrasti ha trovato l'onorevole Piccioni nella sua strada perchè in definitiva non si voleva comprendere che questa legge, come le altre che seguiranno, non è a carattere impiegatizio, ma è una legge eccezionale, la quale deve costituire una specie

di statuto di uno dei tre poteri dello Stato, di quello giudiziario. Senonchè la resistenza e la insistenza del Guardasigilli è stata impareggiabile e di ciò il Senato gliene deve dare atto, insieme a tutta la Magistratura, che lo ritiene tra i più benemeriti.

Esaminiamo ora particolarmente lo schema della legge.

Il progetto governativo per concorrere al posto di uditore giudiziario impone il minimo di voto di laurea in 9 su 10; quello della Commissione in 9 su 11. Se dobbiamo parlare di punteggio io avrei preferito la media delle singole materie, perchè si avvicina più realisticamente a qualificare per il suo valore il candidato. Ma è necessario tutto ciò dal momento che la selezione avviene per concorso? Nemmeno i due anni di attesa sono necessari perchè i candidati non studiosi corrono il pericolo di disimparare quello che hanno appreso nell'Università. I futuri procuratori prima di essere abilitati all'esercizio professionale debbono trascorrere due anni per la pratica forense. Orbene per i futuri magistrati si potrebbe in questo periodo di tempo imporre la frequenza ad un corso preventivo di addestramento.

Consideriamo l'articolo 11 del progetto. Bisogna chiarirlo. L'emendamento proposto dalla Commissione per gli incarichi è troppo rigido nella esclusione dei compensi. Per esempio, il magistrato che va a presiedere un seggio elettorale o viene nominato arbitro per qualche controversia non dovrebbe essere remunerato. Il che non è giusto. Quindi io preferisco la prima parte dell'articolo proposta dalla Commissione per cui le 2.000 lire di indennità si dovrebbero concedere qualunque sia il numero dei figli, mentre dovrebbe sopprimersi l'ultimo comma dalla stessa Commissione inserito.

Riferendomi all'articolo 12, si potrebbe adottare il sistema del computo nel trattamento di quiescenza del 70 per cento dello stipendio fino alle prime lire 100.000, con successiva riduzione proporzionalmente.

Ottima l'estensione di questa parte della legge a favore dei magistrati già collocati a riposo. Meneranno una vita più decorosa e potranno astenersi dall'umiliante esercizio professionale. È giusta e direi quasi riparatrice la decorrenza degli aumenti dal 1° luglio 1950.

È stato rilevato che non è conforme a giu-

stizia l'articolo 18 aggiunto dalla Commissione al progetto governativo, perchè vi è un trattamento di disparità tra i magistrati più anziani e quelli più giovani. I primi dovevano fare 18 anni di servizio, poi ridotti a 16 prima di raggiungere il grado di Appello, i più giovani, invece, hanno la riduzione a 14 anni. Quindi o bisogna tornare alle vecchie disposizioni ovvero occorre concedere ai più anziani un beneficio in segno di riparazione nella loro carriera.

Manca nel progetto un ultimo articolo, quello, cioè, che contempra che in caso di aumento di stipendio agli altri impiegati dello Stato, se questi aumenti superano gli stipendi dei magistrati bisogna accordare anche a questi proporzionalmente il beneficio dell'aumento. Perchè guai, onorevoli colleghi, se dovessimo imporre ancora una volta l'umiliazione ai magistrati di trattarli economicamente al di sotto degli altri impiegati, dai quali ben si distinguono per la loro alta funzione sociale. Ne andrebbe di mezzo la loro dignità e la loro indipendenza di cui sono giustamente gelosi, ma che anche noi legislatori dobbiamo tutelare con tutte le nostre forze. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

(*La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 18*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, riapro la seduta per sospenderla di nuovo perchè il Ministro guardasigilli è stato costretto ad allontanarsi dal Senato.

Voci. Rimandiamo la discussione a domani.

PRESIDENTE. Non posso in questo momento rimandare la seduta a domani, data la situazione politica. Sospendo quindi nuovamente la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 19,05*).

PRESIDENTE. Avverto che il Ministro guardasigilli ha fatto sapere che non può per ora essere presente al seguito della discussione. L'onorevole Piccioni prega però il Senato di continuare la discussione stessa alla presenza dell'onorevole Sottosegretario. Sono sicuro che il Senato non avrà difficoltà ad aderire a questa preghiera. Do quindi facoltà di parlare al senatore Tessitori.

TESSITORI. Onorevoli colleghi, permettete che io vi faccia poche osservazioni sul disegno di legge in esame. Cercherò di non ripetere quel che altri ha detto e soprattutto farò il possibile per non uscire dal tema, benchè le tentazioni siano forti. Ieri sera toccò all'amico Cosattini, a mio avviso, di uscire un poco dal tema quando nel suo interessante discorso fece solo la diagnosi del funzionamento della giustizia in Italia. Io posso essere anche d'accordo con lui su più di un punto, ma mi pare che sia stato eccessivo. Non è tutto un fallimento; non è negli uffici giudiziari una seminagione di atti pubblici inficiati addirittura di falsità; non è una quotidiana, pervicace, cosciente violazione delle norme della procedura civile o penale. Non esageriamo. Noi, se dobbiamo seguire la nostra ansia verso la perfezione in tutte le cose, vorremmo che si producesse il miracolo per cui tutte le branche dell'amministrazione dello Stato rientrassero nei loro binari e funzionassero in maniera perfetta come un sistema di orologeria. Ma non dimentichiamo che sono appena cinque anni che siamo usciti da un cataclisma che ha logorato tutti, materialmente e moralmente; non soltanto noi, ma tutta l'Europa civile, tutto il mondo; e che sono appena tre anni che la Carta costituzionale è entrata in vigore. Ora, la Carta costituzionale è un monumento di sapienza, ma tutti noi dobbiamo riconoscere che è un monumento scritto sulla carta e dobbiamo tentare di trarre da quelle formulazioni ciò che la possibilità o la realtà quotidiana ci consente di poter attuare.

Io non sono abituato a fare complimenti a nessuno. Ma chi ha pratica di aule giudiziarie deve riconoscere che in Italia, per dirittura morale, per capacità tecnica, per senso di responsabilità, la stragrande maggioranza dei magistrati e dei funzionari da loro dipendenti ha consentito, con una penuria di mezzi finanziari cospicua, con una pochezza di attrezzature burocratiche nota a tutti, che l'amministrazione della giustizia continuasse il suo normale funzionamento, nonostante l'aumento del lavoro, e nel settore penale e nel settore civile. Noi non possiamo disconoscere questo. E quindi io vorrei che ci avvicinassimo un poco alla realtà senza pennellate pessimistiche, ma con quel senso di umana comprensione che nella

valutazione dei fatti noi dobbiamo sempre portare.

Nè pare a me sia esatto l'attribuire le lacune e le manchevolezze dell'amministrazione giudiziaria soltanto alla insufficienza del trattamento economico fatto ai magistrati. Ci sono altre ragioni. E a proposito di trattamento economico, che ha attirato quasi completamente l'attenzione dell'Assemblea, come prima attrasse l'attenzione dei magistrati, come risulta dagli ordini del giorno votati a Napoli, a Bari è in tutte le circoscrizioni giudiziarie, è da osservare che si è bensì sottolineata la necessità di attuare attraverso la legge ordinaria tutto ciò che la Carta costituzionale impone per rendere indipendente ed autonoma la Magistratura, ma ciò che è sembrato più interessante ed anche interessato — e io lo comprendo — fu appunto il trattamento economico.

Che questo debba rispondere a determinate esigenze è cosa che trova il consenso universale. Ora, il trattamento economico da farsi ai magistrati — ed aggiungo non ad essi solo, ma in particolare ai magistrati — deve rispondere a queste esigenze che andrò riassumendo.

Innanzitutto deve soddisfare l'esigenza di una maggiore giustizia sociale, ciò che può dirsi di tutte le categorie dei comunque dipendenti dallo Stato e da qualsiasi altro ente, anche privato. Ma discutendone in confronto dei magistrati, noi riteniamo costituisca un elemento stimolatore per suscitare due energie che vorremmo si rivelassero specialmente tra i magistrati. La prima è che il magistrato, attraverso la tranquillità economica, si senta indipendente. Come la proprietà privata si giustifica in quanto costituisce garanzia all'autonomia della persona umana, così l'equo ed adeguato trattamento economico ha la sua giustificazione soprattutto in quanto determina nel magistrato quel senso di individuale resistenza alle possibili tentazioni derivanti dal bisogno, che è sempre un pessimo consigliere.

La seconda consiste in questo, che noi speriamo che un miglior trattamento economico costituirà un salutare richiamo dei giovani migliori, seri, scelti per superiorità dello spirito, migliori per preparazione tecnica e soprattutto per viva sensibilità morale; per cui riteniamo che in avvenire non avremmo a dover constatare il fenomeno che quotidiana-

mente vediamo, che alla Magistratura si indirizzino, se non sempre ma in molti casi, i falliti della libera professione, mentre alle attività private vediamo andare i migliori, che invece dovrebbero essere reclutati per questa altissima funzione sociale, quella di amministrare la giustizia. Queste cose, intendiamoci, sono vecchie ed antiche; e, dicendo questo, non abbiamo scoperto nulla di nuovo. In questi giorni infatti leggiucchiavo un vecchio libro di un grande, per me, autore e scrittore napoletano, di Gaetano Filangeri: « La scienza della legislazione ». Alla fine del '700 egli scriveva quello che noi continuiamo a dire oggi nei nostri ordini del giorno e nei nostri discorsi: « Il salario assegnato a questa carica — egli scriveva — dovrebbe essere proporzionato al suo lustro e alla sua dignità; il Principe non potrebbe mai essere soverchiamente liberale nel pagare gli amministratori della giustizia. Il grande interesse dello Stato è che colui che esercita una parte qualunque di potere non abbia bisogno di abusarne per avere come sussistere con quella decenza che il decoro istesso della sua carica richiede ». (Come scrivevano bene i nostri vecchi!) « Se tutti i principi — continuava — avessero conosciuto questa verità, essi avrebbero dato meno ai loro favoriti, ai loro cortigiani, ai loro piaceri, avrebbero pagato bene i loro magistrati. Ciò che io ho detto qui riguardo ai prèsi della giustizia intendo di dirlo per tutti gli amministratori della giudiziaria autorità ». Dunque, noi non diciamo nulla di nuovo; e se io da questi banchi della maggioranza affermo che il trattamento preveduto dal disegno di legge in esame non è ancora quello che dovrebbe essere, anche in ciò, dovete credermi, non vi è ombra di opposizione, ma vi è il vivo desiderio che gli eventi futuri consentano a noi di poter rivedere e migliorare il trattamento che ora decideremo. E voglio dire questo perchè i magistrati italiani sentano che il Parlamento non è insensibile alle loro esigenze, ma che...

COSATTINI. Parli di Zoli!

TESSITORI. Verrò dopo all'esame un po' più analitico del problema, e vedrà, onorevole Cosattini, che mi incontrerò cortesemente, benchè forse non efficacemente, anche con il collega Zoli.

Dunque, dicevo, con le cose che vado esponendo cerco di interpretare il sentimento di tutti. Un'ora e mezza fa il collega Musolino per il Gruppo comunista concludeva il suo discorso dichiarando che voterà a favore del passaggio agli articoli, con riserva solo di discutere in sede di emendamenti. Ora, la unanimità della Commissione, la unanimità ormai chiara del Parlamento devono far sentire ai magistrati italiani quale è la volontà che ci anima. D'altra parte, i magistrati, io penso, non possono chiudersi entro un egoismo di categoria e di classe, dimenticando che, se disagio economico in questi anni esiste per loro, disagio economico uguale esiste anche per la categoria alla quale io appartengo, cioè quella degli avvocati, dove, è notorio, regna pure il grave problema del come poter conquistare il pane quotidiano.

Ora, di fronte alle esigenze e ai risultati che noi vorremmo raggiungere attraverso il trattamento economico da farsi ai magistrati, vi è una situazione di fatto, quella che alla Commissione di giustizia, a proposito di una sua modificazione a una delle tabelle allegate al disegno di legge, ricordava la Commissione di finanza e ieri sera, a nome di quella, il collega ed amico Zoli. Ricordatevi che voi andate a cozzare contro l'articolo 81 della Carta costituzionale, diceva ieri sera con esatte parole l'amico Zoli. E le possibilità del bilancio debbono essere presenti a chi, come noi, ha la responsabilità di emanare una legge, perchè non è difficile fare la critica: la difficoltà consiste nel sapersi adeguare, con senso di responsabilità e di giustizia, a quella che è la situazione.

Vogliamo dunque insieme fare rapidissimamente un po' di conto, che io ritengo esatto, perchè chi l'ha fatto è persona competente in materia, circa l'aumento dell'onere finanziario che viene portato dalle modificazioni che la Commissione di giustizia ha creduto di fare alle tabelle proposte dal Ministero?

ZOLI. Osservo che altra è la questione della copertura, altra quella del bilancio.

TESSITORI. Concluderò col dire quanti milioni in aumento le tabelle recate dalla Commissione importano in confronto alle tabelle presentate dal Governo.

La prima modificazione si riferisce all'estensione dei benefici economici al personale del ruolo di concetto della Corte dei conti, gradi IX.

VIII e VII. Mi riferisco all'articolo 14, primo comma. Per detto personale — vice-referendari e aiuto-referendari, dei quali parlerò in un momento successivo circa il problema se essi possano essere o no considerati facenti parte della Magistratura — l'aumento portato dalla Commissione alla tabella del Governo importa 130 milioni annui.

Le maggiorazioni agli stipendi dei consiglieri di Cassazione ed equiparati e le maggiorazioni ai magistrati di qualifiche inferiori (tabella A), importano un maggiore onere annuo di circa 450 milioni.

Il trattamento di quiescenza, essendosi la quota degli stipendi da considerare ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza, elevata dal 50 al 60 per cento, e che per di più dovrebbe essere estesa anche ai magistrati andati in pensione precedentemente all'entrata in vigore di questo disegno di legge, importerebbe un maggiore onere di 280 milioni.

Quarto elemento, che sposta il problema finanziario in modo assai notevole, è dato dalla decorrenza degli aumenti. Secondo la Commissione la decorrenza dovrebbe essere dal 1° luglio 1950; secondo un emendamento subordinato del collega Zoli, dal 1° gennaio 1951; secondo il Governo dovrebbe essere dall'entrata in vigore della legge. Infatti — dice il Governo — poichè si tratta di un aumento di stipendio che non è determinato da una oscillazione notevole del costo della vita, ma che invece è determinato soltanto dalla introduzione di un nuovo ordinamento, è chiaro che la decorrenza non può essere retroattiva, ma deve coincidere con l'entrata in vigore della legge. Chè, se la decorrenza fosse fissata dal 1° luglio 1950, il maggior onere che il Tesoro dovrebbe sopportare, ammonterebbe a ben 1.600 milioni. In definitiva, gli aumenti portati alle tabelle e gli emendamenti proposti dalla Commissione in difformità al progetto ministeriale importano un totale di 2.460 milioni di fronte a 1.885 milioni preveduti dal disegno ministeriale.

Perchè ho fatto io questo discorso? Perchè vorrei che i facili scrittori dei giornali, anche di quelli che assumono atteggiamenti di tecnicismo giuridico si avvicinassero un pochino di più a questi che sono i sostanziosi e sostanziosi

argomenti che non possono non influire sulla volontà dell'Assemblea legislativa.

Quale rimedio, quale possibilità vi è per trovare una linea mediana tra il progetto governativo e le proposte fatte dalla Commissione? Se io ho ben capito, ieri sera il collega Zoli ne indicava due. Il primo, far decorrere gli aumenti dal 1° gennaio 1951; il secondo, licenziare definitivamente una parte dei viaggiatori che, come lui toscaneamente diceva, il Ministro della giustizia aveva imbarcato all'inizio del viaggio sul suo calesse. Circa la decorrenza io non posso disconoscere e nessuno di voi può disconoscere che non sia una sana norma di amministrazione di non dare decorrenza retroattiva a determinati trattamenti economici in aumento. Noi lo abbiamo sperimentato recentemente quando abbiamo discusso e deciso in ordine alla legge sulle pensioni. Non abbiamo concesso la retroattività se non limitata. Ma in questo caso ci si oppone, da parte delle categorie interessate, un ragionamento che sotto un aspetto equitativo e sto per dire di giustizia distributiva, non può non essere tenuto presente dal Senato. E il ragionamento è questo: quando l'anno scorso le Assemblee legislative discussero circa la concessione della indennità di funzione ai dipendenti dello Stato, si propose il quesito se questa indennità dovesse estendersi anche ai magistrati. Al quesito fu risposto negativamente. Perchè? Perchè si disse che si sarebbe per essi provveduto a parte. Ora io non dico che con questo disegno di legge in qualche modo non si provveda, dico però che i magistrati non possono dimenticare che l'indennità di funzione, concessa l'anno scorso ai dipendenti dello Stato, ebbe decorrenza dal 1° luglio 1949 e la stessa decorrenza, successivamente, fu concessa ai dipendenti delle Forze armate. Ed allora io concludo su questo punto, affacciando la possibilità di una linea transattiva, che è quella indicata dalla subordinata: 1° luglio 1950, no; allora 1° gennaio 1951. Forse su questa linea l'accordo può essere possibile.

Quanto ai « viaggiatori », che debbono essere licenziati, non sono in tutto d'accordo con Zoli. In parte condivido la sua opinione, ma limitatamente a due categorie, sulle quali mi permetto di soffermarmi un momento. Io ho avuto l'impressione che il collega Zoli, ieri

sera, abbia dimenticato una cosa che ormai è acquisita e che rappresenta una conquista degli Stati a regime democratico. La divisione dei poteri, vecchia quanto Aristotele, rinverdata dall'illuminismo del '700, facile ad affermarsi sulla carta, difficile a realizzarsi, è un dogma, un assioma. La difficoltà dell'applicazione pratica di questo assioma voi la vedete nella lunga serie di sforzi che furono necessari per poter disincagliare la giustizia amministrativa dalle mani dell'esecutivo. Ci fu un certo momento in cui si sostenne che il magistrato *de re civili* e *de re penali* non dovesse occuparsi della cosa amministrativa; ma la dottrina ravvisò subito come la giustizia amministrativa era ugualmente necessaria per la garanzia e la tutela dei diritti del cittadino di fronte alle possibili soperchierie ed arbitri del Potere esecutivo, e come fosse necessario che avesse le sue guarentigie, la sua formulazione. Tuttavia ci volle oltre un secolo prima che noi avessimo la *jurisdictio* in sede amministrativa. Non potete avere dimenticato come Silvio Spaventa tenesse uno dei suoi più meravigliosi discorsi a Bergamo, nel maggio del 1880, proprio sulla giustizia amministrativa che ancora non era stata raggiunta.

Ora la giustizia amministrativa è una chiara, evidente, limpida conquista, amico Zoli, del principio della divisione dei poteri. Tale conquista ha determinato la formazione degli organi adatti a rendere la giustizia amministrativa una concreta realtà. Essi sono il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Questi due organi hanno una indubbia funzione giurisdizionale e non vale citare l'articolo 100 della Costituzione, per dire che, in sostanza, essi sono organi ausiliari del Potere esecutivo. Quando si vuole minimizzare o addirittura sottrarre o dare una interpretazione che non è rispondente a quella che è ormai la mentalità giuridica su cui non si discute più, non si può dimenticare che vi è anche un articolo 103 che afferma l'appartenenza del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, agli organi giurisdizionali e li pone sotto il titolo quarto: la Magistratura.

Detto questo, io però condivido la sua opinione che alla Corte dei conti ci siano taluni elementi che non possono rientrare tra i magistrati, e che tra i magistrati non si possa

fare rientrare nemmeno la Avvocatura dello Stato.

Il personale di concetto dei gradi IX, VIII e VII della Corte dei conti, appartiene ad un ruolo discriminato dai gradi VI, V, ecc., ai quali appartengono i magistrati della Corte dei conti. I vice-referendari e gli aiuto-referendari appartengono al ruolo del personale di concetto, il quale può sì accedere alla Magistratura, ma a seguito di promozione per merito comparativo; finchè codesta promozione non è formalmente avvenuta e pronunziata, noi violeremmo la sostanza delle cose se includessimo nella Magistratura quel personale. Ma vi è di più, e cioè l'attuale trattamento economico — se sono bene informato — che viene fatto ai vice-referendari e agli aiuto-referendari comprende sì l'indennità di funzione, come per tutti gli altri dipendenti dello Stato di pari grado, ma non comprende l'indennità di toga e l'indennità di carica, che sono due indennità proprie del magistrato, e che sono corrisposte ai gradi superiori. Questa è una riprova che ci è data dalla pratica quotidiana, che ravvisa in queste due categorie degli impiegati di concetto, ma non dei magistrati. Per cui io penso che la modificazione apportata dalla Commissione non risponda alle esigenze della legge che stiamo esaminando, nè ad una situazione giuridica esattamente valutata.

Altrettanto dicasi degli avvocati dello Stato. Il disegno di legge, in obbedienza alla Costituzione, tende alla sistemazione giuridica ed economica della Magistratura ordinaria ed amministrativa. Ma l'Avvocatura dello Stato non è concepibile possa definirsi una Magistratura, anche se nell'ordinamento giudiziario, tuttora in vigore, vi è l'equiparazione di essa con i magistrati. Noi siamo qui anche un po' a « rivedere le bucce » alla vecchia legislazione, sulla base delle norme della Costituzione. Io ho una grande ammirazione per gli avvocati dello Stato; con essi più di una volta, nei lunghi anni della professione, mi sono dovuto scontrare, misurandone quindi la capacità e la abilità, nonchè il senso di responsabilità con cui essi difendono gli interessi dello Stato, sia esso in giudizio come parte offesa, sia esso in giudizio come convenuto, o sia comunque in giudizio per causa dei vari aspetti della sua multipla attività. Però non riesco a capire come

gli avvocati dello Stato debbano essere posti su di un piano diverso da quello sul quale si trova l'avvocato iscritto regolarmente negli Albi, il quale tutela e difende gli interessi dei privati, così come, prima dell'istituzione dell'esclusiva agli avvocati dello Stato, cioè prima del fascismo, il libero professionista difendeva anche gli interessi dello Stato, perchè al libero professionista lo Stato affidava quasi sempre la tutela dei propri interessi. Gli avvocati dello Stato non hanno funzione giurisdizionale e perciò non sono neanche compresi nel titolo quarto della Carta costituzionale. Badate che vi è una riprova a quello che io sostengo, riprova squisita che può concludere questa elegante questione, la quale, a differenza di quella fra il conte Attilio e fra Cristoforo, che era elegante, ma inutile, è elegante ed è utile a farsi.

Badate, dunque, che la Carta costituzionale, secondo il progetto presentato dai 75, il 31 gennaio 1947, all'Assemblea costituente, nella sezione seconda — che trattava le norme sulla giurisdizione — del titolo relativo alla Magistratura, conteneva un articolo 105, che, se fosse rimasto, ci avrebbe portato a concludere che la Avvocatura dello Stato era senz'altro compresa come la Corte dei conti, il Consiglio di Stato, e la Magistratura militare, tra gli organi giurisdizionali. L'articolo 105, infatti, diceva: « L'Avvocatura dello Stato provvede alla consulenza legale e alla difesa in giudizio dello Stato e degli altri enti indicati dalla legge. Agli avvocati e procuratori dello Stato competono garanzie adeguate per l'esercizio delle loro funzioni ». Ma questo articolo fu soppresso, e non fu sostituito da nessuna altra formula analoga nel testo, poi approvato dall'Assemblea costituente. Ed allora, onorevoli colleghi, io penso che noi compiremmo opera esatta, dal punto di vista giuridico, eliminando dal disegno di legge le due categorie di persone su cui mi sono soffermato; e ciò anche per una ragione politica, nel senso lato della parola. E la ragione politica è questa: se noi introduciamo nella Magistratura elementi che, per la costituzione dello Stato e per l'obiettivo esame delle loro funzioni, evidentemente alla Magistratura non appartengono, come faremo domani a resistere all'assalto che faranno altre categorie di dipendenti dello Stato, onde poter usufruire dei benefici economici che noi

contendiamo oggi per alti e doverosi motivi alla Magistratura? Domani ci si potrà decantare dai vertici della burocrazia statale di tutti i Ministeri la delicatezza della propria funzione, l'importanza della propria mansione, la complessa attività che interessa, ad esempio, settori interi della economia nazionale. Si dirà che ormai è un feticcio superato questo, che l'Amministrazione della giustizia debba rappresentare ciò che di più elevato, di più delicato e di più solenne vi sia nell'Amministrazione dello Stato, mentre lo Stato moderno, che ha tutto pervaso di sé, che ha quasi invaso di sé tutte le attività della collettività nazionale, ha bisogno, in molti altri settori, di strumenti burocratici tali che sono, se non superiori per la loro funzione e missione, almeno pari alla Magistratura. Domani, quale Parlamento resisterà, se noi, fin da questo momento, introducessimo simile principio in questa legge, che è di una delicatezza estrema, per la sua ragion d'essere, la sua natura, la sua origine, per gli sviluppi che è destinata ad avere, quale Parlamento — dico — resisterà contro l'assalto collettivo di tutte le altre categorie degli impiegati statali? Ragione per cui penso che, con serenità di animo meditando sulle ragioni che mi pare di avere esposto, sinteticamente ma sufficientemente, dobbiamo far sì che ai benefici economici debbano concorrere unicamente coloro che la Carta costituzionale ha fissato appartenere alla categoria dei magistrati.

E volgo rapidissimamente alla fine. Veramente, onorevoli colleghi, più che discorrere dell'aspetto economico di questo disegno di legge, per un mio compiacimento personale, per un senso, dirò così, di esteta del diritto e della filosofia del diritto, avrei preferito discutere solo della prima parte, che è quella che dichiara la distinzione delle funzioni dei magistrati. Su questo punto avrei potuto un pochino approfondire la mia superficiale, ma tuttavia amorosa ricerca intorno alla teorica della distinzione dei poteri, base e fondamento di tutte le libertà democratiche, sostegno e spina dorsale di qualsiasi democrazia, qualunque possa essere il suo divenire nel processo storico. Avrei qui potuto ricordare che in fondo, la intuizione dei grandi ingegni aveva percepito che la difesa della libertà e le sue guarentigie non possono esistere se non quando il Potere legislativo sia distinto dal giu-

diziario ed il giudiziario e il legislativo distinti dall'esecutivo, e l'uno e l'altro ed il terzo indipendenti ugualmente e vicendevolmente controllantisi ed interferentisi, cosicchè la loro autonomia ed indipendenza non soffra mortificazioni, ma nello stesso tempo — ed è qui il difficile della conciliazione pratica della teoria — nello stesso tempo non ne soffra la necessaria armonica unità dello Stato moderno e dello Stato democratico.

Ma l'ora tarda e l'eccessivo abuso che già ho fatto della vostra sopportazione, mi urgono verso la fine. E finendo dirò che, ad essere sereni ed obiettivi valutatori della politica del nostro Paese, qualunque sia il Governo che sieda su quei banchi, qualunque sia la coloritura politica di quel Governo, nessuno, in una materia delicata come questa, avrebbe potuto improvvisare, con una legge complessiva ed unitaria, la realizzazione di quella che è la volontà che la Costituzione intende sia attuata circa l'ordinamento giudiziario. Questa legge, quindi, è un preludio; taluno dice che è una legge fatta di sole parole per quanto attiene all'indipendenza e all'autonomia della Magistratura. Non è vero! La gradualità in una materia di questa specie sta a dimostrare il senso di responsabilità e la prudenza politica con cui si deve agire, perchè l'edificio che vogliamo costruire resti solido e non crolli.

Del resto, sentivo ieri citare dal collega Berlinguer una intervista del nostro eminente collega onorevole De Nicola. L'intervista anche io la lessi e l'ho qui; ma quella intervista è la riprova di quanto io sto dicendo. A De Nicola si è chiesta la soluzione di molti dubbi di carattere giuridico-costituzionale, su questa materia, e De Nicola li risolve da par suo; però il fatto che tutti codesti dubbi possano essere sorti sta a dimostrare la verità di quanto dicevo e cioè che in questo argomento bisogna che procediamo con vigile prudenza e con un alto senso di responsabilità. Del resto, uno dei più illuminati sostenitori della teoria della divisione dei poteri, teoria che abbiamo accettato e che tentiamo di attuare, il Lambert, che fu uno dei seguaci più fedeli e più eloquenti del Montesquieu, ad un certo momento, nella sua Francia, di fronte alla difficoltà di realizzare, nella concretezza legislativa, la indipendenza del Potere giudiziario, affacciò il pericolo che

si potesse costituire, a detrimento dell'unità della Francia, un governo di giudici. Non c'è, e io penso, non ci sarà mai questo pericolo da noi, però ciò vi dimostra come il problema sia complesso e delicato. A coloro che sono ansiosi di tutto rivoluzionare in 24 ore, a coloro che pensano, con un ordine del giorno, che, in definitiva, non fa altro che sintetizzare o ricopiare le formule della Costituzione, di poter, in pochi giorni o in pochi mesi, completare questa legislazione, io dico: state attenti, andiamo adagio, e pensiamo che una legislazione è feconda soltanto quando essa è graduale e risponde al senso più profondo di responsabilità.

E poichè sulle linee generali del disegno di legge non vi è contrasto, io ho fiducia che si possa trovare la strada per una soluzione mediana soddisfacente anche in ordine al problema economico. Questa legge, come nella relazione perspicua dell'amico Bo è detto, rappresenta soltanto le fondamentazioni di un edificio. Io dico, minimizzando ancora, che essa rappresenta soltanto una pietra angolare. Ciò basta; se noi di queste pietre angolari sapremo collocarne altre, in pochi anni potremo costruire un edificio che soddisfa le alte esigenze della giustizia. E permettetemi che concluda non con le mie parole, ma con il citare nuovamente il Filangeri, il quale scriveva che la giustizia per essere perfetta deve raggiungere questi tre obiettivi: primo, la maggiore sicurezza per gli innocenti; secondo, il maggiore spavento per i malvagi; terzo, il minore arbitrio per i giudici. (*Vivi applausi dal centro e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lepore. Ne ha facoltà.

LEPORE. Onorevoli colleghi, è un poco imbarazzante parlare dopo un oratore della forza, della persuasione, della capacità e del valore dell'onorevole Tessitori.

Tuttavia farò poche considerazioni; e quindi, avendo detto poche e non avendo promesso di essere breve, spero di essere creduto e che mi darete atto di aver mantenuto la parola.

So che questo mio intervento non potrà ingraziarmi alcuno; nè il Ministro e il Governo proponenti la legge, nè, di certo, la Commissione che la ha accolta vedendone la necessità, nè gran parte dei senatori, tanto meno gran

parte — se non proprio tutti — dei magistrati: specie di quelli che si dicono sindacalisti e che, presupponendo di potere essere e di dovere essere al di sopra degli altri uomini, avanzano idee di scioperi e di ribellione.

Per i primi, vale a dire, per il Governo, per la Commissione, e per quella parte dei senatori cui ho accennato, avrò il dispiacere di non essere bene accetto, ma la verità che andrò a dire, quelle poche verità che saprò dire, mi compenseranno a josa del disfavore, della impopolarità; so che la verità non si raggiunge se non per vie dolorose; e mi basta.

Per gli altri, per i magistrati mi consolerò con un ricordo. All'inizio della mia professione, allorchè entrai nel cosiddetto agone forense fatto di torture, di ansie, di palpiti, di fatiche, di studio, di speranze e di qualche rara gioia, i cosiddetti maestri del mio tribunale, i principi dell'epoca, mi raccomandarono non solo di essere diligente, studioso, attento, ecc., ma anche mi diedero un consiglio nella loro saggezza di vita forense: Sappi avere il giudice amico.

Questo ammonimento che, nel tempo, ho dovuto riconoscere, per tanti aspetti, professionalmente esatto, mi ferì profondamente, e di esso mi sono sempre ricordato. Però l'ho applicato con molta parsimonia; perchè aver il giudice amico per la causa non mi è mai piaciuto.

Al giudice amico per la causa ho preferito il giudice giusto; di tale preferenza mi sovengo ancora oggi. Per cui non mi turba che avrò il disfavore dei giudici che mi dovrei saper fare amici, come avvocato, per le cause; perchè so che i giudici giusti mi comprenderanno e mi giustificheranno se, per dire la verità, dovrò essere loro sgradito.

Detto questo vengo nel vivo della questione. Pochissime battute.

Questa legge, a mio avviso, è prematura. E perchè è prematura? Dico prematura, non ingiusta o ingiustificata perchè è giusto che venga una legge che determini bene le funzioni dei magistrati e ne potenzi i mezzi di vita. L'assoluta indipendenza dei magistrati costituisce non solo un loro diritto ma anche e soprattutto un nostro dovere; sappiamo tutti che, se il magistrato non è economicamente a posto, non può essere realmente indipendente nel

senso nel quale noi lo vorremmo; noi che veramente lo sentiamo al disopra degli uomini per il tremendo e grave compito che gli è affidato di giudicare.

Ciò non toglie che è prematura. Penso che il problema, quello delle funzioni dei magistrati, non può essere visto soltanto dal lato economico. Non è, forse, il lato più importante; occorre prima dell'altro. Voi al magistrato dovete dare dignità, dovete dare solennità, vorrei dire maestà. Chi accede alla giustizia deve sentire di avere dinanzi a sè l'uomo che deve giudicare, la dignità della sua funzione. Perciò lo dovete, prima, inquadrare in tutto un ambiente di serietà, in tutta la speciale atmosfera ambientale che va rispettata; perchè, altrimenti, voi, col gonfiare di poco le tasche all'uomo, e col determinare, sulla carta, le sue funzioni, non avrete fatto tutto quello che occorre per dare veramente alla Magistratura quella indipendenza economica e morale, quella dignità effettiva che è necessaria e le spetta.

Ed allora il problema, allo stato attuale, non può essere dissociato dalla visione del funzionamento della giustizia nel suo insieme, alle condizioni della giustizia in Italia.

Ha detto l'onorevole Tessitori con parole accconcie che egli ha ammirazione per questi nostri magistrati che, dopo la guerra, pur nelle tribolazioni, pur senza mezzi, hanno portato innanzi la giustizia in Italia. Anch'io voglio dare atto di questo, io che vivo giornalmente la mia fatica nelle aule giudiziarie, modestamente ma dignitosamente, ed affianco i magistrati.

Non sono abituato a sviolinare inni; ma ne conosco i grandi meriti, come so anche qualche demerito. Ora consentite che vi dia atto che il magistrato, in genere, bene ha operato e bene opera, ma consentitemi pure di non essere d'accordo con l'onorevole Tessitori quando, per i mali della giustizia, ha ridotto tutto a piccole deficienze. Non è così: voi non potete non darmi atto che la giustizia è in crisi: lo sento, si sente, si vede. Perchè è in crisi? Certo non per il mancato aumento agli emolumenti dei magistrati; tutt'altro. È in crisi soprattutto per mancanza di mezzi e non di mezzi meramente materiali per la funzione della giustizia, ma di mezzi strumentali della giustizia.

Quando si parla della giustizia, molti di quelli che non fanno gli avvocati e vivono la vita

degli avvocati, dei pratici della vita professionale e che oggi i teorici chiamano operatori del diritto, vanno col pensiero subito e quasi esclusivamente all'idea della giustizia penale, alla visione dell'innocente o del colpevole, del reprobato che deve temere e di chi deve essere assolto. La giustizia non è solo questo; si tratta di piccola parte. La giustizia è tutto un insieme perchè voi non dovete dimenticare che se ha un lato di ordine penale e morale, ha soprattutto un lato di diritti personali, patrimoniali, d'interessi, molto più importante che va regolato e che, riguardando tutte le contingenze della vita, investe tutto; chè tutto opera in una funzione di diritto e rapporti giuridici dalle piccole alle grandi cose: vuoi che si compri una scatola di cerini vuoi che si salga su di un'auto, o si faccia o si operi altro. Niente sfugge; tutto va certo in funzione della vita normale dell'individuo e del cittadino.

Allora, o signori, come mai potete provvedere a questa legge quando non provvedete a rettificare gli strumenti della vita funzionale del magistrato; quando, nel piano della vita processuale, tenete in vita quel codice di rito che ha diminuito ed affossato gli avvocati ma che ha anche diminuito il giudice?

Infatti il giudice istruttore in sede civile è in crisi — e nessuno ne fa più un mistero — di fronte alla coscienza giuridica e fattiva degli avvocati.

Somma dignità della funzione; lustro. Parole. Come potete parlare di lustro ai magistrati quando da quasi tutti i giornali giudiziari affiora il resoconto giornaliero della vita che vivono le magistrature civili in Italia?

Come potete dar lustro, decoro, dignità con l'aumento del suo stipendio a quel giudice istruttore tutto rannicchiato o imbacuccato che sta ristretto in una stanza assalito dal cancelliere, dagli avvocati, dalle parti, che funziona in una disfunzione che non ha senso, che non ha logica, che lo immiserisce di fronte alle parti che sono dei cittadini che si vorrebbero trovare dinanzi alla maestà della giustizia, all'Uomo — con l'U maiuscola — che deve decidere delle loro necessità?

Sentite, per cortesia, l'invito che un brillante giornalista ed un valente avvocato mio amico, Francesco Finizzola, ha lanciato sul giornale giudiziario « La Corte » ai responsabili di ieri

e di oggi, con l'invocazione « Dove siete » ed una pittorica descrizione, e poi ditemi voi quello che c'è da fare prima di questa legge.

« Venite con me. Ch'io vi guidi e vi mostri questa grande stanza stipata di gente, di uomini in piedi, la cui amarezza è indicibile allorchè convengono a questo tumulto che non consente serenità nella mirabile funzione di pesare il torto e la ragione nelle ultrasensibili bilance dello spirito.

« In questa grande sala son quattro scrivanie a congrua distanza tra loro e a ciascuna siede un giudice e su ognuna sono cataste di fascicoli; intorno, anche alle spalle del giudice, venti, trenta persone che parlano tra loro e al giudice, alcuni scrivono in posizioni incredibili, altri tira un incarto di sotto a quello su cui uno scrive, uno mette sotto il naso del giudice il suo verbale già scritto, il giudice dice una data, spesso senza aver letto; un fascicolo cade, una mano lo raccatta e provoca la caduta di altri fascicoli che si squinternano e spargono le carte (qualcuna di queste porta in sè un destino), che, raccolte, vanno a finire in altri fascicoli; appaiono mani di cui si ignorano i padroni e frugano e sfilano e depongono altri volumi; altrove le venti persone sono pietrificate dal divieto di toccare le carte e stanno ritte a rodarsi dentro, con gli occhi all'orologio, in attesa spasmodica di sbrigliarsi, nervose, agitate dal tempo che passa, spesso esplodenti in sfoghi irati che rivelano il limite raggiunto dalla tortura. A un tratto uno o due si allontanano coi volti scavati dalla tensione e dal disgusto, su cui si stende un misto di tristezza e di fugace letizia d'essersi tratti in salvamento per correre ad altri patimenti; uno scrive: " avanti a noi giudice assistito dal sottoscritto cancelliere " consumando così il falso in atto pubblico più corrente e il primo della infinita serie di falsi che si consumano così ogni giorno. I giudici? I giudici sono eroici, ma anche essi, uomini, cedono alla fatica.

« Tutto questo, signori, è opera vostra ».

E la lunga, toccante descrizione continua. Non voglio tediare con letture; ma leggetelo questo articolo che è il grido di dolore delle condizioni in cui versa la giustizia civile in Italia, la quale è preminente perchè regola la vita giornaliera di ogni cittadino.

Ed allora che cosa avrete fatto quando a questi magistrati avrete dato più alti emolumenti? Un bel niente. Voi dovete inquadrare il problema nel suo insieme; non tratto argomento diverso della discussione di questa legge. Il problema è connesso. Se c'è un lato materiale ed economico dei giudici, c'è innanzi tutto un problema strumentale e morale che precede.

Incominciate da questo; avete un mezzo per migliorare la situazione. Non si tratta di spesa, di costruzioni, di macchine da mettere a disposizione, di mezzi di raccolta di prova ultra-progrediti, si tratta di riparare a quello che è stato il più grave danno per la giustizia civile causato dal passato regime: la riforma del Codice di procedura civile. Non con rattoppi che avete potuto già constatare come funzionino. Io fui allora facile profeta quando, da solo, mi accanii a dire che era meglio non fare nulla piuttosto che alterare vieppiù la vita degli avvocati e dei giudici. Oggi, infatti, assistiamo allo spettacolo che non so come definire ma che certamente è curioso, di un ordine del giorno del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma che premura di non far uso del reclamo per le ordinanze. I teorici, contro cui ho detto la mia parola, stanno sulla breccia per denigrare quanto si è fatto.

Prima di attendere a questa legge, ridiamo un volto ed una dignità, maestà ai giudici; ridiamo tono nel medesimo tempo all'avvocato che è collaboratore ed elemento principale nella vita della giustizia.

La questione si sposta ed è, perciò, che vi ho detto che quello che si è fatto e s'intende fare è prematuro.

Sono il primo a convenire che i magistrati vanno migliorati nei loro stipendi, ma non è questo il problema della giustizia più improrogabile ed indifferibile; risolto prima quello strumentale può più agevolmente e meglio essere inquadrato.

Bisogna prima adottare quei determinati provvedimenti che sanano la struttura; dopo la valutazione sarà più facile.

Quello che ho detto per i mezzi strumentali di rito civile, per altri aspetti, vale per quello penale. Il male è, sotto certi lati, identico.

Anche in questo sono in disaccordo con la Commissione di giustizia; sono un pratico; la

si esalta la scuola dei teorici nelle stelle; io mi riferisco alla vita giornaliera dei miei colleghi, e dei miei clienti affannati.

A mio avviso il Parlamento ha un dovere ed un obbligo innanzi tutto: fornire i mezzi strumentali adatti per inquadrare la figura di questi giudici che noi esaltiamo.

Detto questo potrei anche cessare dal dire: non voglio scendere in sottigliezze. Le aborro, ed il Senato è stanco. È già troppo che abuso della vostra attenzione e che il volume della mia voce, più che la forza delle mie argomentazioni, in uno con l'interesse al problema, riesce ad avere tanta cortese partecipazione.

Dovevo pur dire che la mia coscienza non mi può indirizzare verso una approvazione completa perchè penso, in effetti, che questa approvazione, allo stato, è prematura.

Questa legge, comunque, passerà; c'è l'afflato, c'è anche l'aspettativa, giustificatissima, da parte dei magistrati i quali soffrono. E sta bene. Ma in tal caso è necessario dire qualche altra cosa.

Signori miei, quando voi approverete questo disegno di legge, ricordatevi — e questo lo dico al Sottosegretario di Stato che non mi ascolta, ma non fa niente; ed al Ministro che è assente, e non importa (*ilarità*) — che non può per lo meno non applicarsi, in attesa della riforma, l'attuale ordinamento giudiziario.

Incominciate ad eliminare i primi mali; applicate la legge.

Non si può vivere una sana vita giudiziaria civile e penale quando manteniamo sul posto i magistrati del luogo. Restano sul posto per lunghi anni; là dove hanno le loro amicizie, e le loro larghe parentele, le loro aderenze; una atmosfera ambientale che, per i suoi riflessi, può turbare l'andamento della giustizia, e può fuorviare le decisioni.

Comprenderete: basta un avvicinamento; basta influenzare. Tutto un insieme che può far vedere la causa, il giudizio, in modo diverso, con criteri di vaglio che spesso risentono di tante cose. Accenno soltanto; voi mi comprendete.

Nè bisogna tacere della situazione dei magistrati che usano permanere nelle grandi città avendo sede nelle circoscrizioni di queste. Quando non risiedano nella sede alla quale sono assegnati, li vediamo fare i commessi

viaggiatori. Affannati sempre, sempre nervosi, in lotta col tempo, li vediamo correre mattina e sera, salire su di un treno in corsa, magari in terza classe; e non vi dico il resto. Il contorno è colorito di conseguenze, di atteggiamenti, di rapporti. Lasciamo stare; l'ora del treno, orologio alla mano. Potrei parlare per ore; ne faccio a meno.

Tutto questo, dovete ammetterlo, si risolve in una diminuzione di tono, di dignità, di serietà della giustizia che nessuno può sottacere.

Avrei mancato al mio dovere tacendo nell'occasione.

Se protesto contro il corso della procedura civile, se indico in minima parte i mali della giustizia, non posso però non riconoscere parimenti che essi derivano in gran parte dell'eccezionale contingenza che è eredità della guerra.

Molte volte la mancanza degli alloggi che impedisce al magistrato di trasferirsi nella propria sede o di cambiarlo di località. Molte altre si prospettano al Ministro, al Capo del personale, ai dirigenti, situazioni particolari che impediscono irrigidimenti e inducono a superare i regolamenti; ma non si può tacere che si tratta in genere di un andazzo che è diventato sistema.

Dappoichè darette gli aumenti vi rivolgo una preghiera: fate rispettare la legge. Se volete per davvero dare dignità alla Magistratura applicate per lo meno le disposizioni esistenti.

L'ordinamento giudiziario prevede molte situazioni; miglioratelo nel suo complesso. Garantite pure al magistrato vita serena; però egli ha da essere, per davvero, valente, capace, degno di giudicare; gliene daremo atto così come gli ricorderemo che le sue manchevolezze assumono aspetto più grave e sono da perseguire severamente.

La medaglia degli aumenti offre subito — e sia chiaro — due facce che occorre tenere ben presenti.

Ed ho finito. Signori della Commissione e signori del Governo, ho parlato della Magistratura ordinaria. Sono d'avviso con il collega Zoli, il quale ha parlato con tanto cuore, che è quella la vera Magistratura: le altre sono una cosa diversa. (*Segni di assenso del senatore Zoli*).

Ritengo che bisogna mettere il magistrato in condizioni di vita migliore, ma reputo anche che

bisogna innanzi tutto migliorare i mezzi strumentali procedurali della giustizia in Italia.

Ho detto poche cose e malamente; ma con sincerità. Non come parlamentare e neanche come avvocato operatore del diritto, ma soprattutto come cittadino che vive la sua vita di ogni giorno veramente a contatto continuo col popolo, e che è l'espressione di quella classe media che il suffragio universale ha voluto portare al Parlamento dopo che gli ecclettici, gli scienziati, i grandi sono venuti meno ai loro doverosi compiti ed hanno dato la possibilità che, in Italia, si creassero strumenti negatori di giustizia, com'è l'attuale Codice di procedura civile. (*Applausi dal centro; approvazioni e congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schiavone. Ne ha facoltà.

SCHIAVONE. Farò a meno di fermarmi sulle linee generali del disegno di legge, poichè sembra che tutto il Senato sia concorde nel voler fare un trattamento economico migliore alla Magistratura. Piuttosto soffermerò l'attenzione su quelle che possono essere le discordanze tra il testo governativo ed il testo della Commissione. Discordanze alcune da disapprovare, a mio avviso, altre da approvare. Io noto negli emendamenti della Commissione una contraddizione tra l'articolo 3 e l'articolo 7, e soprattutto mi preoccupano quelle che possono essere le esigenze della giustizia, facendo eco a quello che dice la relazione del Governo. Il Ministro fa presente la grave situazione del servizio della giustizia per mancanza di magistrati. Ora, che cosa accade? Seguendo gli emendamenti della Commissione vediamo che si vorrebbe, secondo un principio teorico, prolungare il tirocinio degli aggiunti giudiziari e degli uditori da sei mesi, come è proposto nel testo ministeriale, ad un anno.

Vediamo poi che nell'articolo 7 si vorrebbe fare un'aggiunta, disponendo che dalla permanenza per un biennio di servizio nelle Preture taluni siano dispensati. Che cosa dunque accadrà? Che le Preture dovranno chiudersi. Bisogna dunque che il Governo sostenga il proprio testo e possibilmente lo sostenga per quel che riguarda il termine di sei mesi per il tirocinio, per dar modo alle Preture di continuare a funzionare. Con ciò mi faccio eco delle lamentele che provengono da sedi di Preture specialmen-

te dell'Italia meridionale, che nella presente penuria di magistrati dovrebbero cessare di funzionare.

Se poi il limite di soli sei mesi di tirocinio dovesse urtare troppo contro i principi che richiedono una conveniente preparazione del magistrato, bisognerebbe in tal caso sopprimere la aggiunta dell'articolo 7, e mantenere obbligatoria per tutti la prestazione del biennio di servizio nelle Preture, in modo che coloro che non l'abbiano compiuto e ne siano stati allontanati vi debbano ritornare.

Il criterio della Commissione soffre di scempenso perchè favorisce i tribunali e trascura le Preture. All'incontro bisogna o lasciare a sei mesi il periodo di tirocinio, destinando gli uditori che lo abbiano compiuto alle funzioni di Pretore, ovvero bisogna obbligare gli uditori che non hanno compiuto il biennio di servizio nelle Preture e ne siano stati allontanati a ritornarvi. Altrimenti mantenere l'aggiunta dell'articolo 7 avrebbe più l'apparenza di favorire interessi personali che non gli interessi della giustizia.

Detto questo in rapporto agli articoli 3 e 7, dirò brevemente intorno all'articolo 18. Anche questo costituisce una novità della Commissione, non esistendo nel testo governativo. Questo articolo in sostanza facilita alcuni, poichè consente loro di partecipare al concorso per passare dal tribunale alla Corte di appello, cosa che sarebbe loro attualmente preclusa in quanto non avrebbero raggiunto il limite di tempo di permanenza nel grado inferiore secondo le norme vigenti. Orbene, una giustificazione invano si cerca nella relazione della Commissione. Se noi indagassimo il fine di questa norma, dovremmo probabilmente riconoscere che essa costituisce una ingiustizia, perchè includere, come si ha di mira, altri a partecipare ad un concorso significa aggravare la posizione di legittima aspettativa di coloro che già hanno diritto di parteciparvi. Si allarga il numero dei partecipanti, con danno evidente degli uni in favore degli altri. Per di più questo articolo aggiuntivo fa menzione solo dei giudici e sostituti procuratori della Repubblica, e non anche dei pretori. Cosicchè diventa più ristretto il numero di coloro che verrebbero a godere del beneficio. Questa sembra propria una norma *ad hominem*, e quindi, a mio parere, non può essere accolta.

Detto questo e disapprovando perciò gli emendamenti anzidetti, vengo ad approvare quell'emendamento che ha per oggetto la estensione del trattamento previsto dal disegno di legge ai vice-referendari e aiuto-referendari, dissentendo in ciò da uno degli oratori che mi hanno preceduto. Questa questione ha un riflesso molto ampio, perchè presuppone risolta affermativamente la questione fondamentale e principale, se i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possano beneficiare di un trattamento pari a quello dei magistrati ordinari. Tale questione più ampia esaminerò tra breve; intanto mi sbarazzo subito di quelle che possono essere le ragioni per far beneficiare i vice-referendari e aiuto-referendari della situazione prevista dal disegno di legge. A me preme stabilire che le mansioni dei vice referendari e aiuto-referendari sono proprio quelle di accudire, se addetti agli uffici della procura generale presso la Corte, alla istruttoria dei ricorsi: essi si occupano degli atti istruttori da disporre e preparano in minuta le conclusioni scritte del procuratore generale; quindi, essi esplicano già in via preparatoria funzioni vere e proprie del grado superiore. Si aggiunga a ciò la unicità della carriera. In sostanza, per costoro si riproduce il distacco che esiste tra i magistrati veri e propri, cioè magistrati di Tribunale, di Corte di appello e di Cassazione da una parte, e semplici uditori. I vice-referendari e aiuto-referendari sono da equiparare a questi ultimi.

Mi sono riferito sinora all'opera loro negli uffici della Procura generale presso la Corte dei conti, ma che dovrei dire di quella che è l'opera loro nelle sezioni che esercitano il controllo di legittimità? Vi sono atti con la firma degli aiuto-referendari, e perciò è ancor più accentuata l'eguaglianza delle funzioni rispetto ai gradi superiori, delle quali dobbiamo tener conto. Noi dobbiamo guardare non alla qualifica, non alla forma, ma alla sostanza.

Lumeggiato questo punto in rapporto a questi benemeriti funzionari, vengo alla questione più importante, cioè alla posizione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e a quella dell'Avvocatura dello Stato. Non si potrà negare la funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. È stato autorevolmente osservato che la funzione giurisdizionale non sarebbe quella principale. Questo criterio di distinzione

non sembra il più rispondente alla situazione, tanto più se si risale alle origini degli istituti. Cominciando dalla Corte dei conti dirò che la legge istitutiva del 1862 enumera in un unico articolo i vari poteri attribuiti alla stessa, e tra questi è compreso quello espresso con la parola « giudica ».

Infatti la Corte dei conti emette vere e proprie sentenze intitolate « sentenze » e non decisioni. Essa si pronuncia oltre che in materie di pensioni, anche nei giudizi di responsabilità, che sono eguali ai giudizi analoghi, nei confronti dei privati, che si svolgono innanzi ai tribunali ordinari. Quindi non può essere concepita distinzione fra funzioni principali e secondarie. Venendo al Consiglio di Stato salgono alla mia mente ricordi della mia giovinezza. Quando io studiavo all'Università era fresca l'eco di discussioni tra due grandissimi maestri, Scialoja ed Orlando, questo ultimo per somma fortuna ancora vivo. Allora si discuteva della natura della nuova funzione attribuita con la legge del 1890 al Consiglio di Stato, e c'era chi negava che fosse una funzione giurisdizionale e chi lo ammetteva. Simile questione è da tempo superata perchè concordemente è stata riconosciuta la funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato, e non se ne potrebbe più discutere anche perchè con l'ultima riforma del Consiglio di Stato ad esso è stata devoluta non solo la tutela degli interessi legittimi, ma anche quella di veri e propri diritti subbiettivi.

Ora, fermo questo punto, se la funzione è giurisdizionale, come possiamo ammettere che non si abbia un trattamento economico identico a quello fatto a coloro che tale funzione svolgono come magistratura ordinaria? In questa situazione non può che soccorrere l'equità e il buon senso. Quindi unico deve essere il trattamento e non vi deve essere alcuna disparità. Se mai, le osservazioni così autorevolmente espresse dal senatore Zoli porterebbero a conclusioni ben diverse e sarebbero controproducenti perchè avremmo il cumulo presso la medesima autorità di funzioni amministrative altissime e di funzioni giurisdizionali. Si avrebbe allora la necessità di addivenire a una legge speciale per il Consiglio di Stato, per assicurare un trattamento economico anche superiore.

Intendo infine chiarire che non sarebbe nemmeno ammissibile voler distinguere gli appar-

tenenti al Consiglio di Stato assegnati alle sezioni giurisdizionali, da quelli assegnati alle sezioni consultive. Si dimenticherebbe che le varie sezioni del Consiglio di Stato, come del resto quelle della Corte dei conti, sono come dei vasi comunicanti e i componenti possono passare dall'una all'altra sezione. Ed allora se la funzione giurisdizionale è parte delle attribuzioni di questo consesso, non può non riconoscersi una eguaglianza di trattamento per tutti i componenti, anche per coloro che sono chiamati a emettere pareri.

Per quel che riguarda l'Avvocatura dello Stato occorre notare che in termini espliciti per l'articolo 23 della legge sul foro erariale, gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'ordine giudiziario, non solo, ma questa equiparazione si sviluppa in una tabella in cui è precisato per ciascun grado dell'Avvocatura il grado corrispondente dell'ordine giudiziario. Ora, tale essendo il diritto costituito, come si fa a negare una eguaglianza di trattamento?

Quindi concludo ancora una volta disapprovando alcune modifiche apportate dalla Commissione al testo governativo, altre approvando, specialmente quelle che riguardano i vice-referendari e aiuto-referendari della Corte dei conti, e riaffermando al tempo stesso il concetto che non si può negare ai consiglieri di Stato e ai componenti della Corte dei conti un trattamento eguale a quello della Magistratura. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Poichè non vi è alcun altro iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza sono pervenute le seguenti interpellanze:

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno indotto il prefetto di Livorno a sospendere il sindaco di Piombino, signor Luciano Villani, e se non ritenga di dover intervenire d'urgenza per porvi riparo, ravvisando gli interpellanti nel decreto prefettizio e nelle circostanze che lo hanno determinato un intol-

lerabile atto di ingiustizia perpetrato dal potere esecutivo contro un rappresentante del popolo nel legittimo esercizio delle sue funzioni e un'offesa alla cittadinanza di Piombino e al più elementare costume democratico (306).

TERRACINI, RIZZO Domenico, MENOTTI, PICCHIOTTI, BARDINI, ZANNERINI.

Al Ministro dell'interno, per sapere quale giustificazione può dare il Governo del provvedimento prefettizio contro il sindaco di Piombino, sospeso dalle sue funzioni per ragioni ovviamente di parte ed in dispregio di ogni norma giuridica e costituzionale (307).

SINFORIANI, MOLÈ Salvatore, MINIO, CERRUTI, LOCATELLI, FERRARI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere e quali direttive intenda impartire agli Enti interessati ai lavori della monda e trapianto del riso per la stagione 1951, riferendosi alla visita fatta dalla decima Commissione del Senato alle province risicole e alla relazione presentata dalla Commissione per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle risaiole (308).

PALUMBO Giuseppina.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se egli non ritenga manifestamente illegale e non intenda quindi revocare il decreto del Prefetto di Reggio Emilia che, in data 15 febbraio 1951, ha sospeso dalla carica per la durata di due mesi il Sindaco di quella città, signor Cesare Campioli, adducendo a pretesto il fatto che questi non ha ottemperato all'assurdo ordine prefettizio di punire i dipendenti comunali che si erano astenuti dal lavoro in occasione dei luttuosi eventi verificatisi in Italia il 18 gennaio 1951, giorno in cui quattro cittadini restavano uccisi sotto il fuoco delle forze di polizia; se non ravvisi inoltre che l'ordine del Prefetto è del tutto infondato giuridicamente e apertamente fazioso e ispirato da motivi politici di parte, sia perchè è noto che l'articolo 40 della Costituzione garantisce

il diritto di sciopero, sia perchè mai, sino ad ora, si era chiesto il punire i partecipanti a scioperi ed astensioni di lavoro; se infine ritenga ulteriormente tollerabile che i sindaci, rappresentanti liberamente eletti dei propri cittadini, continuino a rimanere oggetto di queste basse vendette del potere esecutivo, attuate da un organo — il Prefetto — e in base a leggi che in forza della Costituzione italiana (articolo 130 e IX disposizione transitoria) avrebbero da tempo dovuto cessare di esistere (309).

FANTUZZI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia, per sapere se non ritengano assolutamente illegale l'arresto con mandato di cattura del Procuratore militare e il deferimento al Tribunale militare del Segretario della Federazione provinciale comunista mantovana, Bruno Pasqualini, del Segretario della Camera del lavoro di Pagognaga (Mantova), Enzo Gorni, e di numerosi partigiani della pace e di altre province, sotto la speciosa e infondata accusa di incitamento dei militari alla disobbedienza della legge, procedimento ed accusa che costituiscono una patente inaudita violazione della Costituzione, la quale, all'articolo 103, stabilisce che i Tribunali militari « in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate »; e per sapere altresì se non sia in seguito a direttive arbitrarie del Governo che gli organi giudiziari militari procedono nel modo illegale lamentato.

Chiedo sia dato a questa interpellanza carattere di urgenza (310).

MENOTTI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia, per conoscere se non rintegano in aperta violazione del disposto dell'articolo 103 della Costituzione — nettamente abrogativo di ogni diversa precedente disposizione — i procedimenti penali che — numerosi — vanno istituendosi dalle Procure di Tribunali militari della Repubblica nei confronti di cittadini che non apparten-

gono alle Forze armate e che pure vengono inauditamente tratti in arresto su mandati di cattura dell'Autorità militare (311).

RIZZO Domenico.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BORROMEO, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri: perchè giustifichi l'inerzia e l'assenza del Governo persistente, ad onta di qualche formale intervento, di fronte alle sciagure prodotte dalle alluvioni in Piemonte, nell'Umbria e specialmente nella zona emiliana devastata dal Reno (1636).

CONTI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per cui in alcuni casi non ha trovato concreta applicazione la legge 15 luglio 1950, n. 539, che estende ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra. Per conoscere altresì quali provvedimenti intenda adottare per il collocamento obbligatorio, secondo legge, dei detti mutilati ed invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio (1637).

RIZZO Giambattista.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, per sapere se sono a conoscenza dell'inumano trattamento a cui sono sottoposte le tabacchine della provincia di Lecce; se conoscono come, in contrasto con la clausola del contratto nazionale della categoria di cui all'articolo 14 dello stesso, esse sono sottoposte ad un durissimo regime di cottimo da cui dipende praticamente ogni giorno lo stesso rapporto di lavoro; se conoscono infine lo stato igienico sanitario di quasi tutti i magazzini generali di lavorazione talmente insufficiente da

minare la salute fisica delle operaie e delle loro famiglie (1638).

BEI Adele, GRIECO.

Al Ministro delle finanze, per conoscere quali criteri sono stati seguiti, ed esattamente da parte di chi e per via di quali interferenze, nell'assegnazione in concessione della pertinenza idraulica « Macallè » (isola demaniale del Po) sita nel comune di San Benedetto (provincia di Mantova); e per sapere se non intenda riparare ad un atto sommamente ingiusto e parziale, suscettibile di ingenerare legittime proteste ed agitazioni (1639).

MENOTTI.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro delle finanze, per conoscere per quali motivi, nonostante la tassativa disposizione dell'articolo 301 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, non siasi ancora provveduto al collocamento a riposo dei ricevitori del lotto che hanno compiuto il 75° anno di età. E per conoscere, in particolare, se non si ritenga di adottare senz'altro indugio tali provvedimenti onde evitare che le legittime aspettative (derivanti dall'articolo 76 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933) della numerosa categoria degli aiuti-ricevitori vengano ulteriormente deluse (1621).

RIZZO Giambattista.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se i suoi organi ispettivi specifici abbiano notato la rarefazione presso gli Uffici sanitari provinciali dell'insulina, e se e quali provvedimenti egli abbia preso allo scopo di evitare che il medicamento giunga al bisognoso a prezzi inaccessibili attraverso il cosiddetto libero commercio e quali abbia in animo di prendere per ovviare al pericolo che si ritorni a forme di distribuzione speculative e antisociali, già, in altri Paesi, assolutamente superate (1622).

ALBERTI Giuseppe.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Coordinamento e votazione del disegno di legge:

VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato (1345-*Urgenza*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FERRARIO. — Ricostituzione dei comuni di Barzanò, Cremella, Sirtori e Viganò, in provincia di Como (1261) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

3. Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza ita-

liana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione (1168).

4. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

5. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

6. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 20,35).